

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° settembre 2026, n. 159.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. (26G00176)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea e nomina della commissione straordinaria. (26A04760)

Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 31 agosto 2026.

Designazione del laboratorio Geo Labo S.r.l., in Castrocielo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A04757).

Pag. 44

DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l., in Sestu, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A04758).

Pag. 46



DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio pH S.r.l., in Barberino Tavarnelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A04759) Pag. 49

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 2 settembre 2026.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2026 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2026. (26A04769) Pag. 54

DECRETO 2 settembre 2026.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2026 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. (26A04770). Pag. 55

DECRETO 9 settembre 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche. (26A04838) Pag. 57

DECRETO 9 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 122 giorni, terza e quarta tranche. (26A04839) Pag. 61

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 31 luglio 2026.

Riparto regionale delle somme stanziare per il 2026, destinate al rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali, per la trasmissione di messaggi autogestiti in campagne elettorali e per la comunicazione politica. (26A04771) Pag. 65

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vima società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04544) Pag. 67

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A Tutto Tondo – Società cooperativa sociale», in Acqui Terme e nomina del commissario liquidatore. (26A04545) Pag. 68

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l. – Impresa sociale onlus in liquidazione siglabile «Consorzio Nuovi Orizzonti s.c.s. a r.l. onlus»», in Saluzzo e nomina del commissario liquidatore. (26A04546) Pag. 69

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Impatto Zero società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A04547) Pag. 70

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Finenze Service - Società cooperativa in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (26A04552) Pag. 71

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fratello Sole Sorella Luna società cooperativa in liquidazione», in Poggio Bustone e nomina del commissario liquidatore. (26A04553) Pag. 72

DECRETO 14 agosto 2026.

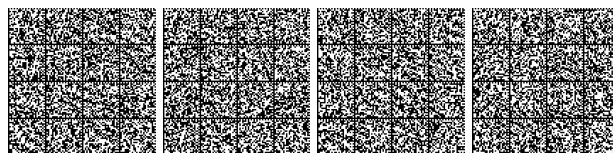
Liquidazione coatta amministrativa della «Gestioni Merci e Stoccaggio società cooperativa in liquidazione», in Osio Sotto e nomina del commissario liquidatore. (26A04554) Pag. 73

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Givas - Società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04555) Pag. 74

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Latina società cooperativa di lavoro a r.l. in liquidazione», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (26A04556) Pag. 75



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maria Montessori - Onlus società cooperativa sociale», in Civita Castellana e nomina del commissario liquidatore. (26A04557) Pag. 75

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Passepartout - Società cooperativa sociale integrata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04558) Pag. 76

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Residenza Guido Dorso Groane Due società cooperativa - in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04559) Pag. 77

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme». (Ordinanza speciale n. 170). (26A04797) Pag. 78

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata». (Ordinanza speciale n. 172). (26A04798) Pag. 81

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 173). (26A04799) Pag. 85

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin e metformina, «Dapagliflozin e Metformina Aurobindo». (26A04753) Pag. 89

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *Mycobacterium bovis* BCG (Bacillus Calmette-Guérin), ceppo danese 1331, vivo, attenuato, «Vesicultur». (26A04754) Pag. 90

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxynor». (26A04755) Pag. 91

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di selexipag, «Selexipag Teva». (26A04756) Pag. 91

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A04772) Pag. 93

Rilascio di *exequatur* (26A04773) Pag. 93

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Verifica, per l'anno 2025, a livello di comparto degli enti territoriali, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica, nonché irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto della data di trasmissione dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi al rendiconto anno 2025 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova *governance* europea. (26A04824) Pag. 93

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto ministeriale 13 luglio 2026 - Modifica delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni a valere sulla misura agevolativa *Smart&Start* Italia volta a promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. (26A04801) Pag. 93

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 (26A04800) Pag. 93





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° settembre 2026, n. 159.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DELLO STATO DEL KUWAIT

SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, d'ora in avanti denominati collettivamente «le Parti» e singolarmente «la Parte»,

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Rispettando il principio del pieno rispetto della loro sovranità, indipendenza e integrità territoriale;

Impegnandosi a rafforzare le buone e amichevoli relazioni nei settori della cooperazione militare;

Considerando l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait riguar-



dante lo status delle Forze Italiane nello Stato del Kuwait (d'ora in avanti denominato SOFA), fatto in Kuwait il 1° giugno 2003;

Richiamando l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025;

Tenendo conto dei buoni risultati della cooperazione militare tra le Parti, raggiunta attraverso il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 e scaduto il 30 luglio 2023,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini di questo Accordo, i termini indicati sotto hanno il seguente significato:

a) «Personale»: i membri delle Forze Armate e/o il personale civile di ciascuna Parte, inclusi i membri accompagnatori facenti parte del loro nucleo familiare, che sono stati o sono coinvolti nelle attività svolte ai sensi del presente Accordo;

b) «Parte ospitante»: la Parte nello Stato della quale viene inviato il Personale della Parte inviante;

c) «Parte inviante»: la Parte che invia Personale nello Stato della Parte ospitante;

d) «Terza Parte»: qualsiasi persona o altra entità il cui Governo non è un partecipante.

Articolo 2

Scopo

2.1 Lo scopo del presente Accordo è rafforzare la cooperazione nel settore della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare nell'interesse di entrambe le Parti.

2.2 Il presente Accordo si applica al Personale delle Parti che effettua visite ufficiali o che è inviato a frequentare corsi presso i collegi, gli istituti e le scuole di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente Accordo si applica altresì a qualsiasi cooperazione militare concordata tra le Parti del presente Accordo.

Articolo 3

Principi della cooperazione militare

3.1 L'organizzazione e la conduzione delle attività concrete di cooperazione nel settore della difesa sono svolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait.

3.2 Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti saranno effettuate alternativamente a Roma e a Kuwait City, al fine di definire e concordare possibili intese

specifiche per integrare e completare il presente Accordo, così come possibili programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait.

3.3 Le modalità, i tempi e i luoghi per attività di cooperazione aggiuntive saranno specificati nelle suddette intese e programmi.

Articolo 4

Forme di cooperazione

4.1 La cooperazione tra le Parti nel settore militare consiste nelle seguenti attività:

a. scambio di competenze nel settore dell'addestramento militare e della tecnologia dell'informazione;

b. erogazione di corsi o programmi militari ed educativi;

c. partecipazione alle esercitazioni militari in qualità di osservatori;

d. scambio di visite ufficiali da parte di delegazioni di Personale civile e militare;

e. fornitura di assistenza per soddisfare i requisiti tecnici relativi agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;

f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari in preparazione di eventuali accordi diretti con i produttori di equipaggiamenti per la difesa appartenenti all'altra Parte;

g. fornitura di una garanzia di qualità da parte dei Ministeri della Difesa delle Parti in relazione ai contratti che rientrano specificamente nel presente Accordo. Tale garanzia sarà fornita separatamente per ciascun contratto;

h. ogni altra area o forma di cooperazione in seguito concordata dalle Parti.

4.2 Entrambe le Parti informano le organizzazioni interessate dei rispettivi Paesi sui contenuti del presente Accordo al fine di facilitarne l'implementazione.

4.3 Ciascuna Parte profonderà ogni sforzo per garantire che le proprie imprese e/o organizzazioni nazionali rispettino gli obblighi contrattuali assunti nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo.

Articolo 5

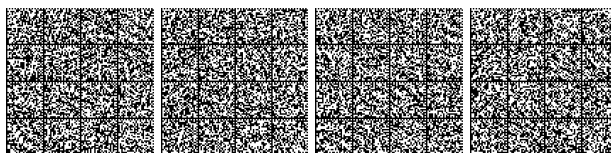
Scambio di armamenti

5.1 In conformità alle proprie rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare e semplificare le procedure concernenti il controllo e le attività relative agli armamenti, le Parti possono concordare sullo scambio di armamenti nelle seguenti categorie:

a. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

b. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

c. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;



d. carri armati e veicoli costruiti per uso militare;
e. aerei ed elicotteri, e relativo equipaggiamento costruito per uso militare;
f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
h. materiali per addestramento militare;
i. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
J. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
k. satelliti;
l. sistemi di comunicazione ed equipaggiamento;
m. equipaggiamenti per comunicazioni digitali;
n. apparecchiature per la guerra elettronica;
o. computer e informazioni tecnologiche;
p. navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare;
q. qualsiasi altro equipaggiamento successivamente concordato dalle Parti.

5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate è disciplinato dal presente Accordo ed attuato tramite operazioni dirette tra Stati oppure attraverso società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Articolo 6

Sicurezza delle informazioni classificate

6.1 Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle Informazioni Classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo saranno regolate in conformità con l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

6.2 In caso di termine del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, le disposizioni dell'Accordo di cui al paragrafo 1 di questo Articolo del presente Accordo devono continuare ad applicarsi alle Informazioni Classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo mentre questo era in vigore.

Articolo 7

Situazioni straordinarie

7.1 Il Personale della Parte inviante non prenderà parte a controversie armate con terze parti né parteciperà ad attività che incidano sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante durante la sua permanenza nel territorio di quest'ultima Parte, né svolgerà altre attività oltre a quelle programmate ai sensi del presente Accordo.

7.2 In caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante da parte di membri del Personale coperto dal presente Accordo, la Parte ospitante può interrompere la formazione delle persone coinvolte e farlo rientrare nel Paese inviante.

7.3 La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare il proprio Personale in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza dover fornire motivazioni. La Parte ospitante adotterà le misure necessarie per rimandare indietro il Personale in questione nel più breve tempo possibile.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

8.1 La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi alla formazione e all'alloggio, salvo diverso accordo.

8.2 I costi finanziari non relativi alla formazione, all'alloggio e alle attività del Personale saranno a carico della Parte inviante o, in alternativa, del Personale stesso.

8.3 Il Personale sarà soggetto alle leggi della Parte ospitante per quanto riguarda le questioni finanziarie quali dogane, tasse, acquisto e vendita di materiali.

Articolo 9

Risarcimento danni

9.1 Eventuali danni causati a una Parte, al proprio Personale o ai propri equipaggiamenti e mezzi militari dal Personale dell'altra Parte durante o in relazione alle attività svolte ai sensi del presente Accordo saranno risarciti dalla Parte il cui Personale ha causato il danno. Il risarcimento sarà definito di comune accordo tra le Parti.

9.2 In conformità con la propria legislazione nazionale, la Parte ospitante sarà responsabile per le perdite o i danni causati a terze parti nel proprio territorio dal Personale o dalle attrezzature militari della Parte inviante durante o in relazione alle attività previste ai sensi del presente Accordo. Le Parti definiranno di comune accordo l'importo del risarcimento dovuto per i costi sostenuti dalla Parte ospitante.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante canali diplomatici e mediante consultazioni o negoziazioni.



Articolo 11

Legge applicabile

Il presente Accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Articolo 12

Proprietà intellettuale e protezione dei dati personali

In accordo alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto concerne la Parte italiana, in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nell'esecuzione del presente Accordo:

a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti derivanti dalle attività condotte in conformità al presente Accordo;

b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potrà essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

Articolo 13

Intese attuative

Se del caso, le Parti possono stipulare intese attuative più dettagliate per attuare le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta mediante canali diplomatici, con cui le Parti si comunicano il completamento delle proprie procedure interne costituzionali necessarie per l'entrata in vigore.

14.2 Il presente Accordo può essere emendato mediante reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore in conformità alle procedure descritte nel primo paragrafo del presente Articolo.

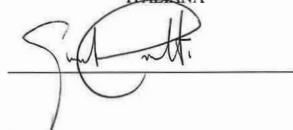
14.3 Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sarà rinnovato automaticamente per simili periodi, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto e attraverso canali diplomatici, la propria intenzione di terminare l'Accordo sei (6) mesi prima della data di scadenza.

14.4 Il termine del presente Accordo non influirà sul completamento di eventuali programmi e attività in corso svolti ai sensi del presente Accordo e non influirà sulla validità o sulla durata di eventuali accordi, progetti e attività specifici svolti ai sensi del presente Accordo, salvo diverso accordo tra le Parti.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 13 gennaio 2026 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL
KUWAIT



AGREEMENT

BETWEEN

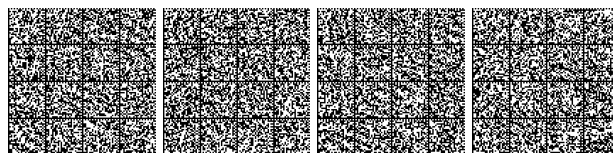
**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE STATE OF
KUWAIT**

ON COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENCE



The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter jointly referred to as “the Parties” and separately as a “Party”,

Confirming their commitment to the United Nations Charter;

Adhering to the principle of the full respect to their sovereignty, independence and territorial integrity;

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military cooperation;

Bearing in mind the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait regarding the status of Italian Forces in the State of Kuwait (hereinafter referred to as SOFA), done at Kuwait on the date of 1st of June 2003;

Recalling the Agreement between Italy and Kuwait on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information, done at Rome on 4 September 2019 and entered into force on 1 February 2025;

Taking into account the good results of the military cooperation between the Parties, reached through the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait on defence co-operation, done at Kuwait on 11 December 2003 and expired on 30 July 2023,

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement, the terms listed below shall have the following meanings:

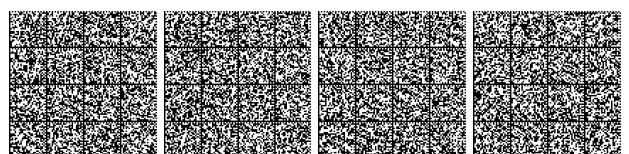
- a) “Personnel”: the members of the Armed Forces and/or the civilian personnel of either Party, including the accompanying members forming part of their household, who are/have been involved in the activities carried out under this Agreement;
- b) “Hosting Party”: the Party to whose State the personnel of the Sending Party is sent;
- c) “Sending Party”: the Party that sends personnel to the Hosting Party’s State;
- d) “Third Party”: means any person or other entity whose government is not a participant.

ARTICLE 2

AIM

2.1 The aim of this Agreement is to strengthen defence cooperation by the exchange of experiences and knowledge in the military field in the interest of both Parties.

2.2 This Agreement shall apply to the personnel of the Parties conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This Agreement shall also apply to any military cooperation agreed upon by the Parties to this Agreement.



ARTICLE 3**PRINCIPLES OF MILITARY COOPERATION**

3.1 The organisation and the conduction of concrete cooperation activities in the defence field shall be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the State of Kuwait.

3.2 Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Kuwait City, in order to draw up and agree possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programs between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the State of Kuwait.

3.3 Modalities, times and places of additional cooperation activities will be specified in the above-mentioned arrangements and programs.

ARTICLE 4**FORMS OF COOPERATION**

4.1 The cooperation between the Parties in the military field shall consist of the following activities:

- a. exchange of expertise in the field of military training and information technology;
- b. provision of military and educational courses or programs;
- c. participation in military exercises as observers;
- d. exchange of official visits by delegations of civilian and military personnel;
- e. provision of assistance to help meet the technical requirements of defence equipment and systems essential for the defence of the other Party;
- f. exchange of technical information on military equipment in preparation for possible direct agreements with defence equipment manufacturers belonging to the other Party;
- g. provision of quality guarantee by the Ministries of Defence of the Parties with regard to the contracts that particularly fall within this Agreement. Such guarantee shall be rendered separately for each contract.
- h. Any areas or forms of cooperation thereafter agreed upon by the Parties later.

4.2 Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective Countries of the contents of this Agreement in order to facilitate its implementation.

4.3 Each Party shall use best efforts to ensure that its national companies and/or organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of the cooperation under this Agreement.



ARTICLE 5**EXCHANGE OF ARMAMENTS**

5.1 In accordance with their respective national legislations and in order to regulate and streamline the procedures concerning control and activities related to armaments, the Parties may agree on the exchange of armaments in the following categories:

- a. automatic firearms and associated ammunition;
- b. medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- c. bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- d. tanks and vehicles manufactured for military use;
- e. aircraft and helicopters, and related equipment manufactured for military use;
- f. gunpowder, explosives and propellants for military use;
- g. electronic, electro-optical and photographic systems and equipment manufactured for military use;
- h. materials for military training;
- i. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- j. special equipment manufactured for military use;
- k. satellites;
- l. communication systems and equipment;
- m. digital communications equipment;
- n. electronic warfare equipment;
- o. computers and technological information;
- p. ships and related equipment manufactured for military use;
- q. Any other equipment thereafter agreed upon by the Parties.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces shall be governed by this Agreement and shall be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective Governments.

ARTICLE 6**SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

6.1 All aspects related to security of Classified Information generated, handled or exchanged in the scope of this Agreement will be regulated in compliance with the Agreement between Italy and Kuwait on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information, signed in Rome on 4 September 2019 and entered into force on 1 February 2025.



6.2 In case of termination of this Agreement according to Article 14 paragraph 4, the provisions of the Agreement referred to in paragraph 1 of this Article of this agreement shall continue to apply to Classified Information generated, handled or exchanged under this Agreement while it was in force.

ARTICLE 7

EXTRA-ORDINARY SITUATIONS

7.1 The personnel of the Sending Party shall not take part in any armed disputes with third parties or participate in any activities affecting the national security of the Hosting Party throughout their stay in the territory of the latter Party or carry out any other activity besides the activities programmed under this Agreement.

7.2 In the event of breach of the laws of the Hosting or of the Sending Party by members of the personnel covered by this Agreement, the Hosting Party may terminate the training of the involved persons and deport them to the sending Country.

7.3 The Sending Party shall reserve the right to recall its personnel at any time it deems necessary, without giving reasons. The Hosting Party shall make the necessary arrangements to send back the personnel in question within the shortest possible time.

ARTICLE 8

FINANCIAL MATTERS

8.1 The Sending Party shall bear the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.

8.2 The financial costs not related to the training, accommodation and activities of the personnel shall be borne by the Sending Party, or alternatively, by the personnel themselves.

8.3 The personnel shall be subject to the law of the Hosting Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of materials.

ARTICLE 9

COMPENSATION FOR DAMAGES

9.1 Any damages caused to a Party, its personnel or its military equipment and means by the personnel of the other Party during or in connection with the activities carried out under this Agreement shall be compensated by the Party whose personnel caused the damage. The compensation shall be defined by mutual agreement between the Parties.

9.2 In accordance with its national law, the Hosting Party shall be responsible for loss or damages caused to third parties in its territory by the personnel or military equipment of the Sending Party during or in connection with the activities under this Agreement. The Parties shall define by mutual agreement the amount of the compensation due for the costs incurred by the Hosting Party.



ARTICLE 10**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute that might arise from the application and/or interpretation of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels and through consultations or negotiations.

ARTICLE 11**APPLICABLE LAW**

This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

ARTICLE 12**INTELLECTUAL PROPERTY AND PERSONAL DATA PROTECTION**

According to their national legislations and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the Party who provided this information.

ARTICLE 13**IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

As appropriate, the Parties may enter into more detailed implementing arrangements to carry out the provisions of this Agreement

ARTICLE 14**FINAL PROVISIONS**

14.1 This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other of the completion of their internal constitutional procedures required for its entry into force.

14.2 This Agreement may be amended by the mutual written consent of both Parties. The amending agreements shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in the first paragraph of this Article.



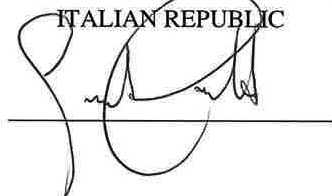
14.3 This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be renewed automatically for similar periods, unless one of the Parties notifies the other in writing and through diplomatic channels, about its intention to terminate it six (6) months before its expiration date.

14.4 The termination of this Agreement shall not affect the completion of any ongoing programs and activities made under this Agreement and it shall not affect the validity or the duration of any specific agreements, projects and activities made under this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

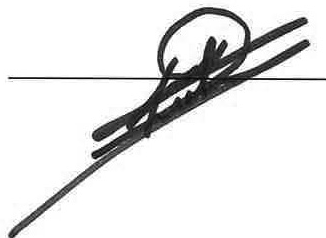
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Rome on 13th January 2026, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE
OF KUWAIT



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1878):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 22 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 6 maggio 2026, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 12 e il 27 maggio 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 9 giugno 2026.

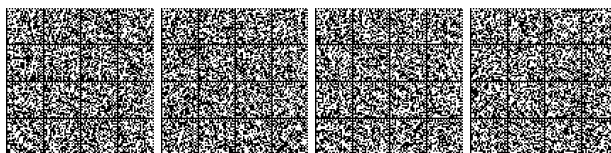
Camera dei deputati (atto n. 2957):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2026, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 e il 30 luglio 2026.

Esaminato in Aula il 3 e il 5 agosto 2026 e approvato, definitivamente, il 6 agosto 2026.

26G00176



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Alfonsa Calì - viceprefetto a riposo;

dottor Cosimo Gambadauro - viceprefetto aggiunto;

dottor Salvatore Mallemì - dirigente di seconda fascia Area funzioni centrali.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a

norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2026
reg n. 3650

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa il 30 giugno 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, con l'arresto di tre persone. Nell'ambito del medesimo procedimento penale, conseguente l'operazione giudiziaria denominata «Stessa maniera», risultano coinvolti anche il sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea e un ex dipendente comunale, indagati per i reati di cui agli articoli 56 e 81, comma 2, 110, 319-*quater*, comma 1, e 416-*bis* 1 del codice penale.

In relazione a tali vicende e al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il prefetto di Messina, con decreto del 18 ottobre 2025, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Messina, sentito nella seduta del 5 maggio 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica e di un sostituto procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso preliminarmente in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, il cui consiglio comunale è già stato sciolto per condizionamenti di tipo mafioso con decreto del



Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2015, insiste in un contesto territoriale caratterizzato dall'esistenza e operatività di una consorteria criminale di stampo mafioso, la cui struttura associativa è già stata ricostruita in numerosi provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La relazione prefettizia ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2023 e quella delle precedenti consiliature. In particolare, emerge la presenza pluridecennale nell'amministrazione cittadina del sindaco il quale, eletto nel 2017 e riconfermato nel 2023, ha rivestito anche altre cariche comunali in precedenti consiliature. La continuità soggettiva con le passate amministrazioni è, altresì, attestata dalla presenza del vicesindaco e del presidente del consiglio comunale, che hanno ricoperto il medesimo incarico anche nel quinquennio 2017/2023.

Dopo aver effettuato un'analitica disamina dei profili dei singoli amministratori, la relazione prefettizia pone in particolare rilievo l'intricata rete di rapporti parentali e di frequentazioni che lega alcuni di essi ad esponenti della locale consorteria, e sottolinea come tali rapporti abbiano di fatto condizionato l'attività amministrativa dell'ente locale in favore di ambienti controindicati.

Vengono segnalati, in particolare, i consolidati rapporti tenuti dal primo cittadino con un esponente apicale del locale sodalizio criminale, oltre che con alcuni soggetti legati alla criminalità organizzata che hanno poi beneficiato di pubblici affidamenti, nonostante fossero già stati gravati da interdittiva antimafia, quali titolari di altre società. Inoltre, la suddetta relazione si sofferma sulla presenza di alcuni consiglieri aventi rapporti di frequentazione e/o di natura parentale con soggetti riconducibili al locale contesto criminale. Forme di rapporti controindicati, seppur indiretti, sono emerse anche nei confronti del vicesindaco, date le cointeressenze in attività agricole con un soggetto pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa. Peraltro, viene rilevato che anche nell'ambito dei sottoscrittori dell'unica lista presentata nel 2023 figurano soggetti vicini a esponenti della criminalità organizzata.

Accanto alle forme di collegamento di taluni amministratori con soggetti coinvolti in vicende giudiziarie riguardanti la criminalità organizzata, la predetta relazione prefettizia evidenzia la sussistenza di criticità sul piano del funzionamento del consiglio comunale, sottolineando, al riguardo, il mancato confronto politico pubblico su vicende di peculiare importanza, quali il ritorno dell'esponente apicale del locale sodalizio criminale a Mazzarrà Sant'Andrea nel 2023 o la ricezione da parte del sindaco, nell'agosto 2025, dell'informazione di garanzia per reato aggravato ex art. 416-bis 1 del codice penale; né d'altro canto risulta che siano mai stati oggetto di trattazione consiliare i legami intercorrenti tra taluni consiglieri comunali e soggetti pregiudicati anche per associazione mafiosa. In un contesto politico nel quale le proposte deliberative sono presentate esclusivamente dal sindaco, tale inerzia è sintomatica di una forma di assoggettamento del pubblico consenso alle decisioni del primo cittadino, a riprova di uno sviamento dalle funzioni istituzionali tipiche dell'organo consiliare, peraltro in presenza di vicende collegate a dinamiche riguardanti soggetti collegati alla criminalità organizzata. Dall'indagine ispettiva emerge dunque un quadro in cui risulta pregiudicato il buon andamento e l'imparzialità, in termini di indirizzo e controllo che il consiglio avrebbe dovuto espletare, soprattutto in un ente già destinatario di provvedimento dissolutivo ex art. 143 TUOEL, il cui contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di un radicato sodalizio mafioso.

Ulteriori e altrettanto significative forme di collegamento con la criminalità organizzata sono emerse nei confronti di vari dipendenti operanti nell'ambito di settori dell'ente particolarmente esposti a forme di condizionamento, tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale.

Rileva in particolare la posizione di due dipendenti, collegati a un esponente apicale della locale consorteria criminale da stretti legami di natura parentale o affettiva e assegnati all'area tecnica dell'ente, settore nel quale sono stati individuati elementi indicativi del condizionamento esercitato dal locale sodalizio mafioso. È emerso infatti che uno di essi, in particolare, è intervenuto per sollecitare la trattazione di un'istanza, finalizzata al rilascio di un'autorizzazione, presentata da una società collegata al predetto esponente mafioso; altrettanto dicasi per l'altro dipendente, il quale sfruttando la sua posizione di impiegato presso l'area di competenza, si sarebbe reso responsabile

di un accesso abusivo in banca dati per acquisire documentazione catastale di interesse di detto pregiudicato. Tale documentazione è stata poi allegata all'istanza presentata dallo stesso al competente ufficio di sorveglianza al fine di poter scontare la pena degli arresti domiciliari in Mazzarrà S. Andrea.

Peraltro, la relazione prefettizia evidenzia che nei confronti di quest'ultimo dipendente, alla luce delle risultanze dell'accesso ispettivo che ha condotto allo scioglimento della compagine amministrativa nel 2015, era stato disposto l'avvio di un procedimento disciplinare e il trasferimento ad altro ufficio. Tuttavia, a poche settimane dall'elezione del nuovo consiglio comunale nel 2017, con determina sindacale, il medesimo dipendente è stato riassegnato all'area tecnica, presso la quale presta servizio anche l'altro impiegato, ed è proprio in tale ufficio che si sono verificate le vicende sopra descritte. Inoltre, nonostante alcune risultanze di natura investigativa e giudiziaria abbiano evidenziato il loro ruolo di persone interne a dinamiche inerenti a iter amministrativi d'interesse del suddetto criminale, i due dipendenti continuano a operare nell'ambito di detto settore comunale.

In ragione delle gravi condotte poste in essere dai due impiegati comunali a vantaggio di interessi del citato pregiudicato per associazione mafiosa, il prefetto di Messina ha richiesto l'adozione dei provvedimenti ex art. 143, comma 5, TUEL.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di indagine in sede amministrativa hanno posto in evidenza una serie di elementi univocamente riconducibili al condizionamento esercitato dal locale sodalizio mafioso, nonché un'attività svolta in una situazione generale caratterizzata da diffusa illegalità. Particolari criticità sono state riscontrate negli appalti pubblici, settore nel quale l'attività svolta dalla commissione d'indagine ha messo in rilievo come la gestione amministrativa sia caratterizzata da diffuse irregolarità e gravi inadempienze. Infatti, il ricorso alle procedure di affidamento diretto e di somma urgenza risulta, il più delle volte, carente nella motivazione e nei presupposti richiesti dalla normativa di settore.

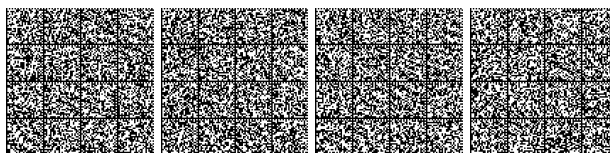
Dal monitoraggio dei contratti pubblici effettuato in sede di accesso ispettivo, è emerso che il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, a partire dal 2019, ha bandito duecentottantotto procedure di affidamento per un importo complessivo di oltre 16.000.000 di euro; le aggiudicazioni - per un totale di circa 8.000.000 di euro - sono state duecentonove, delle quali centonovanta con affidamento diretto. Tale dato, di per sé anomalo, assume ulteriore valenza alla luce delle ricorrenti carenze sul piano motivazionale dei provvedimenti adottati e del mancato rispetto delle procedure che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari contemplati dalla legge n. 236/2010 in tema di contrasto alla criminalità mafiosa, non essendo di regola richiesto il codice identificativo di gara.

La disamina degli affidamenti del servizio manutenzione della pubblica illuminazione ha evidenziato che l'amministrazione comunale, contravvenendo alle vigenti disposizioni inerenti al principio di rotazione, ha affidato ripetutamente il servizio ad una sola impresa il cui titolare è legato da rapporti di parentela a un soggetto controindicato nonché a un consigliere comunale.

All'alterato procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, si accompagna l'ingerenza del sindaco nell'attività gestionale - che ha mantenuto per sé la delega ai lavori pubblici - soprattutto con riferimento a taluni aspetti, quali l'individuazione dei contraenti degli affidamenti diretti, ambito nel quale sono emerse irregolarità fortemente lesive del principio della libera concorrenza e trasparenza.

Un gran numero di servizi e lavori sono stati affidati a imprese che risultano essere in contatto, diretto o indiretto, con la criminalità organizzata, non iscritte nelle *white list* o con iscrizione in istruttoria. Proprio a questo riguardo, la giurisprudenza ha precisato che in contesti già ampiamente pregiudicati dalla pacifica presenza di organizzazioni criminali, motivi di opportunità, prudenza e diligenza, consiglierebbero di individuare solamente ditte iscritte nelle *white list*, evitando quella zona grigia all'interno della quale notoriamente operano le imprese contigue alle cosche (Tribunale amministrativo regionale di Roma, Lazio, sezione I, 26 giugno 2025, n. 12736).

Emblematica è la vicenda dell'affidamento diretto dei lavori di concorso nelle operazioni di spegnimento di un incendio, divampato nel giugno 2024 presso la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, in



favore di una ditta edile poi raggiunta da un'interdittiva antimafia a seguito dei rapporti intrattenuti con un esponente apicale della criminalità mafiosa locale, nella consapevolezza, da parte del sindaco, che la titolarità di fatto di tale ditta era riconducibile a un soggetto già gravato da interdittiva antimafia nella qualità di amministratore unico di altra società. Nel contempo, l'altra impresa prescelta per i lavori di spegnimento dell'incendio non risultava iscritta in *white list* - infatti, la relativa istanza era ancora in fase istruttoria presso la prefettura di Messina - e, all'atto dell'affidamento, aveva ricevuto dalla prefettura di Messina la comunicazione di avvio di procedimento finalizzato al diniego di iscrizione, essendo emerse situazioni di criticità a carico di un congiunto del titolare, per concorso esterno in associazione mafiosa. Peraltro, successivamente all'avvio delle operazioni di spegnimento, quest'ultima impresa ha provveduto ad assumere un soggetto già condannato per associazione mafiosa e autore di un precedente incendio a danno di alcuni automezzi nell'ambito della medesima discarica. Come evidenziato nel dettaglio nella relazione prefettizia, tali imprese non risultavano comunque adeguatamente strutturate per affrontare una situazione di gravità tale da rendere necessaria la successiva dichiarazione dello stato emergenziale da parte della Regione Siciliana.

Dagli atti dell'accesso ispettivo risulta altresì che per mettere in sicurezza la discarica è in fase di approvazione un progetto, per un importo di circa 32.000.000 di euro, rispetto al quale la citata ordinanza di custodia cautelare evidenzia il perdurante interesse - «ci deve rimanere qualcosa per noi» - dell'esponente apicale del sodalizio mafioso ad accaparrarsi affidamenti per lavori, utilizzando società fittiziamente intestate a prestanome, che risultano essere in contatto diretto con il primo cittadino.

Ulteriori, significativi elementi che attestano lo sviamento dell'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati, sono riscontrabili nella vicenda concernente l'affidamento di lavori manutentivi, da effettuarsi presso il territorio del comune, a favore di un soggetto legato da rapporti di parentela ad esponenti della criminalità.

Altrettanto significative sono le anomalie rilevate dalla commissione d'indagine nella gestione urbanistica del comune. Si è riscontrato un quadro generale di disordine organizzativo, difetto di trasparenza, assenza di adeguati sistemi di controllo sull'attività e sugli atti, nonché mancanza di coordinamento tra gli uffici coinvolti nella gestione dei procedimenti. Per quanto attiene all'abusivismo edilizio, è stata segnalata l'inerzia dell'amministrazione comunale, connotata da una pressoché inesistente azione di controllo del territorio, anche a fronte di segnalazioni da parte di privati cittadini. A tal proposito, il prefetto di Messina pone in rilievo come l'amministrazione comunale sia venuta meno al prescritto obbligo di attivare la vigilanza sull'attività urbanistica.

Alla mancata repressione dell'abusivismo si aggiunge l'utilizzo del condono edilizio come mezzo per abilitare anche trasformazioni non sanabili, in alcuni casi realizzate dopo la presentazione dell'istanza in sanatoria. La relazione prefettizia sottolinea che, anche laddove sono state intraprese, le azioni di contrasto all'abusivismo si sono limitate esclusivamente al piano formale con l'adozione di provvedimenti di demolizione dei manufatti abusivi rimasti, nei fatti, ineseguiti. È proprio in presenza di condizioni di sviamento dell'attività di gestione e di mancanza di rispetto delle procedure amministrative che risulta più agevole la penetrazione mafiosa: l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione dei locali sodalizi criminali. Emerge un quadro in cui, nell'ambito dell'ufficio tecnico comunale, accanto alle forme di collegamento tra taluni componenti con l'esponente apicale del locale sodalizio mafioso, si sono rilevati iter amministrativi connotati da anomalie e risultati di interesse per soggetti legati alla criminalità organizzata. Emblematicamente, le verifiche ispettive hanno posto in rilievo come i mancati controlli di abusi edilizi riguardino anche manufatti realizzati da soggetti contigui alle locali consorterie e parenti di un consigliere comunale. Evidenti anomalie sono emerse, altresì, in relazione alla pratica di sanatoria di un immobile di proprietà di un altro soggetto, legato da vincoli parentali controindicati.

Gli accertamenti ispettivi hanno riguardato anche il settore tributi dove è emerso che l'amministrazione, negli anni, non ha posto in

essere un'efficace attività di recupero dell'evasione; solo nel gennaio 2026, dopo l'insediamento della commissione d'indagine, è stato adottato un atto di indirizzo finalizzato al recupero di imposte e tributi comunali risalenti negli anni, nel quale, tra l'altro, è stata prevista l'assegnazione di compensi in favore dei dipendenti comunali impegnati nelle attività di notifica degli avvisi di accertamento, nell'asserito intento di dare impulso all'attività di riscossione. A tale riguardo, la relazione prefettizia evidenzia che l'assenza della qualificazione prescritta dalla normativa per il personale impiegato nelle attività di notifica espone l'ente a ricorsi tributari.

Nel vagliare l'efficienza dell'attività di riscossione dei tributi, si è rilevata la mancanza di iniziative riguardanti aspetti di primaria importanza, quali la mappatura delle attività vivaistiche che, tra le attività produttive, è «quella che riveste la maggiore importanza per l'economia locale». Si tratta di un settore produttivo nel cui ambito, storicamente, ruotano gli interessi di esponenti di spicco della criminalità organizzata, anche mafiosa, e nel quale, peraltro, è emerso il mancato pagamento dei tributi dovuti da parte di svariati vivaisti.

Emblematica è anche la gestione della rete idrica, atteso che il comune non procede ad alcuna bollettazione del servizio benché faccia fronte alle spese di manutenzione e agli oneri di depurazione di smaltimento dei fanghi.

La relazione del prefetto di Messina evidenzia che il disordine amministrativo, le opacità e le inefficienze hanno favorito la permeabilità dell'ente all'interferenza. Significative sono altresì le assenze di verifiche e di controlli sulle attività commerciali sia per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi dei titolari delle stesse che sulla regolarità delle strutture realizzate. In particolare, con riguardo al settore vivaistico, non sono state registrate comunicazioni di inizio attività, né risulta che l'ente sia a conoscenza del numero di imprese del settore operanti sul territorio.

Anche in materia ambientale e urbanistica, le gravi carenze istruttorie hanno favorito gli interessi di un soggetto indirettamente collegato con un pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa. La commissione ispettiva ha accertato che l'attività commerciale autorizzata è svolta in un immobile abusivo, sanato solo successivamente, con il rilascio del permesso a costruire in sanatoria e, inoltre, che il titolare non è in regola con il pagamento dei tributi locali.

Come evidenziato, le risultanze ispettive sono state esaminate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'esito del quale è stato concordato all'unanimità sulla presenza degli elementi sintomatici del condizionamento della compagine amministrativa dell'ente locale.

In tale sede i rappresentanti dell'organo giudiziario si sono soffermati sui rapporti tra alcuni amministratori locali e soggetti controindicati che evidenziano un clima di mafiosità silente e omertosa oltretutto un sistema di tangenti e corresponsione di denaro con affidamenti diretti irregolari.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Messina hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 29 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





Prefettura di Messina

Prot. n. 115/ /N.C./2026/Area I

Messina, 22 maggio 2026

AL Sig. MINISTRO DELL'INTERNO
- Gabinetto del Ministro

ROMA

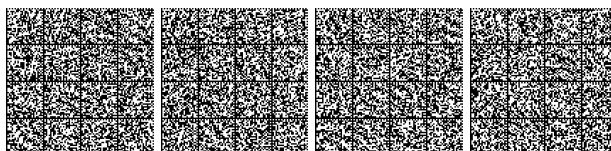
OGGETTO: Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) – Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza ed in particolare alla nota n. 17102/128/48(7)-0000-4025/03 Uff. V - Affari Territoriali in data 14 ottobre 2025 con la quale Codesto Ufficio ha trasmesso il Decreto Ministeriale contenente la delega all'esercizio dei poteri di accesso al comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

L'esercizio di tale delega era stato richiesto dalla scrivente a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria, effettuata in data 29 luglio 2025, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina ed eseguita dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, che ha portato all'arresto di 3 persone, oltre al coinvolgimento di amministratori locali del predetto Comune, già sciolto nell'ottobre 2015 ai sensi dell'art. 143 TUEL. L'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. 5570/23 RGNR – 18/24 RGGIP del 30.06.2025, emessa dal Tribunale di Messina / Sezione G.I.P., per i delitti p. e p. dall'art. 416 bis 1 c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso), art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato), ha, tra gli altri, riguardato ...omissis.... ed il ..omissis.... del comune di Mazzarrà S. Andrea, ...omissis... (oggi in quiescenza), raggiunti da informazione di garanzia ai quali vengono contestati i reati di cui agli artt. 56 e 81 comma 2, 110, 319 quater comma 1 e 416 bis 1 c.p.¹

¹ Sono stati raggiunti da informazione di garanzia ...omissis... ed il indagati:
per i reati di cui agli artt. 81 comma 2°, 110, 319 quater comma 1° e 416 bis.1 c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della loro qualità di pubblici ufficiali o dei loro poteri (...omissis...), indotto ...omissis.... (raggiunta da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina in data 4 febbraio 2020 in ragione dell'ingerenza nella medesima di ..omissis...., esponente storico dall'associazione mafiosa operante sul territorio) nonché titolare di fatto (unitamente al citato ...omissis...) della ...omissis... a dare indebitamente a ...omissis..., in più occasioni, svariate somme di denaro per un ammontare complessivo pari a circa 50/60 Mila euro, corrisposte a seguito dell'affidamento, diretto o in subappalto, alle predette imprese di lavori pubblici commissionati dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, dal 2018 al 2023, aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'associazione mafiosa operante sul territorio;

per i reati di cui agli artt. 56, 81 comma 2°, 110, 319 quater comma 1° e 416bis.1 c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della loro qualità di pubblici ufficiali o dei loro poteri (...omissis...), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre ...omissis..., (raggiunta da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina in data 4 febbraio 2020 in ragione dell'ingerenza nella medesima di ..omissis...., esponente storico dall'associazione mafiosa operante sul territorio) nonché titolare di fatto (unitamente al citato ..omissis...) della ...omissis.... a dare indebitamente a ...omissis... somme di denaro quale





Prefettura di Messina

Ciò premesso si trasmette la relazione redatta dalla Commissione d'accesso nominata con Decreto Prefettizio il 18 ottobre 2025, composta dal Dott. Carmelo Marcello Musolino – Viceprefetto già in servizio presso la Prefettura di Messina, in quiescenza, dalla Dott.ssa Maria Cacciola – Funzionario in servizio presso la Prefettura di Messina, dal T. Col. Vincenzo Letizia – Capo Sezione operativa Direzione Investigativa Antimafia di Messina, la quale ha avviato la propria attività di indagine in data 20 ottobre 2025, concludendo i richiesti accertamenti il 20 aprile 2026.

IL CONTESTO TERRITORIALE E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Dall'analisi del contesto territoriale emerge la "famiglia dei barcellonesi", associazione a delinquere particolarmente pervasiva e di cui è frangia il gruppo dei "mazzarroti", così denominato in quanto radicato proprio nel territorio di Mazzarà Sant'Andrea e di quello dei paesi vicini.

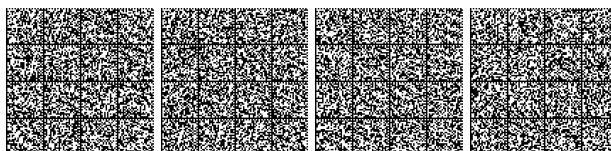
Occorre premettere che l'esistenza e l'operatività di una consorteria criminale - riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 416 bis c.p. - operante nella zona tirrenica della provincia di Messina e, in particolare, nei territori di Barcellona P.G. e Mazzarà Sant'Andrea costituisce dato che può legittimamente ritenersi come acquisito, atteso che esso è stato acclarato nell'ambito di plurimi procedimenti penali.

La puntuale ricostruzione della compagine associativa, infatti, è stato oggetto di approfondimento in numerosi provvedimenti cautelari (già coperti dal giudicato cautelare) ed in diverse sentenze, molte delle quali hanno già acquisito efficacia di cosa giudicata.

La "comprovata" "autonomia strutturale ed operativa del gruppo dei "mazzarroti", con riferimento al periodo compreso tra la fine degli anni '80 e i primi anni del '90 del secolo scorso veniva attestata dalla Corte di Assise di Messina con la sentenza pronunciata il 26 luglio 2006 nel proc. pen. n. 606/93 RGNR DDA Messina (denominato "Mare nostrum"), attinente le dinamiche dei sodalizi mafiosi della provincia di Messina riferite al predetto arco temporale.

Apporto di indiscutibile rilievo è stato anche fornito dalle risultanze dei procedimenti penali denominati "Icaro" (n. 4208/02 RGNR, con riguardo al periodo compreso tra il 1994 ed il 2003), "Eris" (n. 1872/02 R.G.N.R. DDA Messina, riguardante dinamiche estorsive riconducibili anche ai "mazzarroti" in un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2005), "Vivaio" (n. 1541/2007 RGNR, da cui emergevano collegamenti dei mazzarroti anche con amministratori comunali di Mazzarà Sant'Andrea), "Torrente" (n. 7497/08 RGNR DDA), Pozzo 2" e "Gotha" (n. 5919/10 RGNR e n. 8319/10 RGNR, che hanno successivamente delineato la geografia della criminalità organizzata barcellonese attraverso "il fondamentale apporto fornito dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti che hanno rivestito, in seno alla congrega barcellonese, posizioni apicali di assoluto rilievo"), "Gotha III" (n. 8319/10

contropartita dell'affidamento alle predette imprese, ed in particolare alla ...omissis..., di lavori pubblici commissionati dal Comune di Mazzarà Sant'Andrea, interrompendo o comunque riducendo in misura significativa gli affidamenti a seguito del rifiuto opposto dal ...omissis..., dal mese di settembre 2023, aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'associazione mafiosa operante sul territorio;





Prefettura di Messina

RGNR, da cui emergevano rapporti tra i mazzarroti ed esponenti di cosa nostra palermitana), "Gotha IV" (3666/11 RGNR, avente ad oggetto anche ripetute estorsioni poste in essere tra il 1989 e il 2013 in Mazzarrà Sant'Andrea e Comuni limitrofi ai danni di imprese operanti nel campo della ristorazione, florovivaistico e della vendita di vetture) e "Gotha V" (che evidenziava come in tale ambito territoriale fossero state condotte ulteriori attività estorsive nell'arco temporale compreso tra il 1999 e il 2015).

Come evidenziato dal Tribunale di Messina con sentenza n. 300/2016 dell'1 settembre 2016- 4112/14 RGNR - a conclusione del primo grado del proc. pen. "Gotha V", proprio i procedimenti menzionati hanno consentito di acclarare l'esistenza di una organizzazione mafiosa esistente sul versante tirrenico della provincia di Messina, caratterizzata:

- "da una collaudata struttura organizzativa, con l'individuazione dei responsabili di zona e con la progressiva alleanza stipulata tra il clan dei mazzarroti ed il gruppo dei barcellonesi (con interferenze anche con quello di Terme Vigliatore);

- "dall'assoluto rispetto del vincolo gerarchico";

- "dalla disponibilità di armi, pronte all'uso per la perpetrazione di omicidi o per lanciare inquietanti avvertimenti";

- "dalla sistematica imposizione del "pizzo" agli imprenditori operanti nella zona di riferimento, attraverso la tipica minaccia strisciante, cioè non esplicitata né con le parole, né necessariamente con atti intimidatori, ma alimentata dall'appartenenza di chi la compie, nota alla vittima o opportunamente pubblicizzata, ad un'organizzazione ritenuta capace di azioni violente";

- dal ricorso, ove necessario, ad attentati incendiari e danneggiamenti idonei a vincere le resistenze di eventuali imprenditori non propensi ad accettare la legge mafiosa;

- "dalla protezione accordata alle imprese in regola con la "messa a posto";

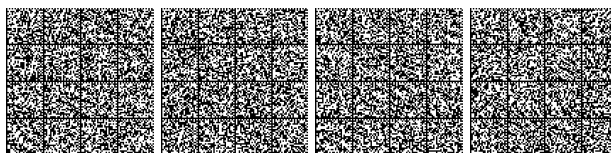
- "dall'assoggettamento omertoso che ne è derivato presso la collettività circostante",

- nonché "dall'uso spesso indiscriminato della violenza, come testimoniato dai ripetuti fatti di sangue, commessi e maturati nell'ambito dei contrasti tra gli associati, ovvero al fine di imporre le regole del sodalizio sul territorio".

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si sottolinea come il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea sia stato teatro anche di omicidi efferati, quale quello di ...omissis..., ucciso a ...omissis... nonché di ...omissis..., esponente di spicco della congrega, consumato il ...omissis.: anche in quest'ultimo caso si sottolinea la ferocia della condotta dei rei, che nei confronti della vittima "esplodevano diversi colpi di fucile cal. 12 e di fucile a pompa cal. 12 a 5 colpi, quattro dei quali lo attingevano in varie parti del corpo (al viso, al torace, al fianco ed all'avambraccio destro)".

Nel tempo, il sodalizio dei mazzarroti è riuscito a rigenerarsi, sostituendo gli elementi di vertice via via sottoposti a detenzione, come nel caso di ...omissis... e ...omissis..., o addirittura uccisi, come nel caso di ...omissis..., padre di ..omissis..., collaboratore di giustizia che ha reso dichiarazioni riguardanti i rapporti tra il padre e ..omissis...

Le nuove leve, peraltro, hanno continuato a perpetrare condotte estremamente aggressive: in tal senso si riportano ancora le dichiarazioni di ...omissis..., il quale ammetteva come "agli inizi del 2012" avesse "deciso di costituire un gruppo autonomo a Mazzarrà",





Prefettura di Messina

iniziando a "fare danno a Mazzarrà", teatro di "numerosi attentati incendiari organizzati sul territorio": in tale ambito maturava l'attentato incendiario del 2012 ai danni di mezzi della locale discarica, in cui è risultato coinvolto anche ...omissis... (pregiudicato per associazione mafiosa, avendo riportato una condanna per tale delitto nell'ambito del citato procedimento *Gotha V*), che risulterà essere assunto nel 2024 da una delle imprese chiamate dal Comune a partecipare alle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato preso quella discarica nel giugno di quell'anno.

Attuale è la capacità infiltrativa di esponenti del sodalizio nel locale tessuto imprenditoriale, come emerso dalle risultanze dei procedimenti penali denominati "Vecchia Maniera"(2016) e "Stessa Maniera"(2023).

Altrettanto attuali sono ulteriori fenomeni criminali riconducibili a pregiudicati organici al sodalizio, vicende che hanno destato particolare "allarme sociale": si richiama, in tal senso quanto emerso dalle risultanze del proc. pen. n. 363/2021 RGNR della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (denominato "Predator") avente a oggetto un rilevante numero di furti di piante in danno di vivai, registrati nel corso del 2021 nel territorio di Mazzarrà Sant'Andrea e quello limitrofo di Rodi Milici (ME), condotte poste in essere da un'associazione a delinquere capeggiata da pregiudicato per associazione mafiosa.

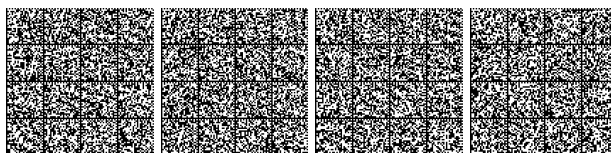
GLI AMMINISTRATORI LOCALI

...omissis..., attualmente indagato per i reati di cui agli artt. 56, 81 comma 2°, 110, 319 quater comma 1° e 416 bis.1 c.p.

Pertanto, il predetto già nel corso del procedimento "Vivaio" era stato menzionato dal collaboratore di giustizia ...omissis... quale "tramite" fra il padre (...omissis..., esponente di vertice nel panorama mafioso della provincia, ucciso in un agguato il ...omissis...) e ...omissis.. pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa e padrino ...omissis...). Nella circostanza il collaboratore indicava il ...omissis.. come colui che "prendeva i soldi, portava ambasciate"², affermazioni respinte dal ..omissis.., il quale comunque "riferiva di conoscere oltre che ...omissis... (assessore al bilancio intorno al 2000) anche ..omissis.. pur non avendo mai avuto con questi ultimi alcun assiduo rapporto di frequentazione", precisando "che in una occasione aveva aderito ad una sorta di colletta di solidarietà posta in essere dai compaesani in favore della moglie di ...omissis... per sovvenzionare un intervento chirurgico" e "di non aver mai consegnato altro denaro ad alcun titolo ad ...omissis..", quest'ultimi esponenti di spicco dei mazzarroi".

Nell'ambito della citata operazione giudiziaria, ai rapporti tra ...omissis. ed esponenti della criminalità mafiosa di Mazzarrà ha fatto recentemente riferimento ...omissis.., nel corso

² In tal senso si richiamano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ...omissis.., elemento di spicco delle consorterie mafiose dell'area tirrenica ucciso il ..omissis...), il quale nell'ambito del procedimento "Vivaio" dichiarava "...omissis.....omissis... è un professore e, fino a quando io non sono stato arrestato, era libero, candidato alle elezioni del 2012, come sindaco, non eletto; lui era, come si può dire? Era il tramite fra mio ...omissis.... Mio padre i contatti ce li aveva con ...omissis... dal 2008 in poi. Sempre con lui, mai con ...omissis... Era un tramite fra mio padre e ...omissis.. Prendeva i soldi, portava ambasciate..omissis...".





Prefettura di Messina

dell'interrogatorio reso lo scorso 26 settembre 2025, durante il quale ha affermato che *"relativamente all'intercettazione in cui si dice che ...omissis... aveva fatto arrestare tutti i nostri, il ..omissis.. si riferisce a ...omissis.., ..omissis.. capo dell'Ufficio Tecnico, nonché ..omissis..., ..omissis... e ...omissis.., che avevano rapporti con il ...omissis... e con il ...omissis..."*. Nella circostanza, il ...omissis.... aggiungeva che quando era *"tornato a Mazzarrà per un breve periodo (dal settembre 2008 al febbraio 2009) a interloquire con il ...omissis... e l'Amministrazione Comunale era rimasto ...omissis.. fino al suo arresto, nell'aprile 2008, e, quindi, ...omissis... che fu ucciso nel 2011"*.

Si tratta di esponenti di sodalizio di cui ..omissis... (attualmente detenuto a seguito delle risultanze del procedimento *"Stessa Maniera"*) risulta giudizialmente esponente apicale, tanto che la sua presenza sul territorio di Mazzarrà Sant'Andrea ha generato, con caratteri di attualità, *"timore"* e *"preoccupazione"*.

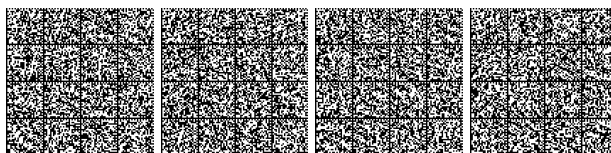
Anche con quest'ultimo ...omissis... risulta avere intrattenuto rapporti, tanto da averne fatto menzione anche lo stesso ...omissis... quando, nel corso del citato interrogatorio del 26 settembre 2025, nell'ambito del proc. pen. *"Stessa Maniera"* ha affermato di conoscere il *"...omissis... da moltissimi anni"*, dichiarando di essere *"pure lontani parenti"* e che il predetto *"era uno stretto collaboratore (un "galoppino") diomissis..."*

Ulteriormente, nell'interrogatorio del 26 settembre 2025, ..omissis... (quale persona indagata nell'ambito del proc. pen 5570/23 RGNR *"Stessa Maniera"*), ha anche riferito di avere informato il Sindaco dei suoi rapporti con i fratelli ...omissis.. già dal suo rientro *"con i permessi"* a Mazzarrà (i primi decorrenti dal settembre 2023), come di seguito riportato *"...quando sono rientrato a Mazzarrà con i permessi mi sono recato dal sindaco chiedendogli se avesse qualcosa in contrario al mio rientro sul territorio. Gli ho chiesto anche se aveva problemi affinché ...omissis... facesse per conto mio dei lavori in campagna. Gli ho spiegato che intendevo rifarmi una vita con la mia compagna e ristrutturare piano piano il vivaio, compatibilmente con le mie disponibilità economiche. Lui mi rispose che non aveva alcun tipo di problema"*.

Si richiama inoltre, quanto riportato dalla DDA peloritana nel ricorso in Cassazione avverso l'Ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Messina ha ritenuto non sussistente l'aggravante di cui all'art 416 bis 1 c.p.. Si legge (con riguardo ad una intercettazione del 2 luglio 2024) che *"...omissis... aveva attivato le sue entrate anche nell'ambito dell'amministrazione comunale di Mazzarrà; infatti raccontava al ...omissis... di un incontro appena conclusosi con il Sindaco cui ...omissis... aveva rimproverato il fatto che i rivali del ...omissis... medesimo stavano spadroneggiando nel suo territorio spiandolo"*.

I rapporti tra i due risultano risalenti nel tempo, dato che già nel 2008 dalle risultanze del proc. pen. *"Torrente"* erano emersi rapporti tra i due finalizzati al conseguimento di esami universitari a vantaggio di ...omissis..., attuale compagna del ...omissis..³. Ulteriori rapporti sono

³ In particolare, si legge nell'informativa di reato redatta dal ROS in tale ambito che, a decorrere dal 2008, *"è stato appurato che il ..omissis.. è intervenuto su ...omissis..., in rubrica generalizzato (all'epoca assessore al bilancio dello stesso comune nella giunta comunale presieduta da ...omissis.. e, in seguito, eletto nel consiglio di amministrazione della ...omissis...) e, poi, su ...omissis..., affinché quest'ultimo agevolasse ...omissis... a sostenere alcuni esami universitari. Il ..omissis..., quindi, in ragione della sua attività di docente ordinario di*





Prefettura di Messina

emersi dall'attività della Commissione d'accesso⁴.

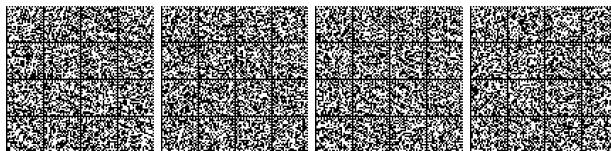
Si aggiunge che il Sindaco ...omissis.. attualmente convive con ...omissis..., cugina del predetto ...omissis..., il quale, si legge a p. 45 dell'Ordinanza cautelare emessa il 30 giugno 2025 dal GIP di Messina nell'ambito del citato procedimento "Stessa Maniera", "... è in grado di interferire con l'amministrazione locale, influenzandone negativamente il buon andamento, non solo attraverso la compagna, ma anche tramite la cugina ...omissis..., attuale compagna del sindaco di Mazzarrà S. Andrea: anche quest'ultima risulta essersi recata presso casa dello stesso ...omissis... per incontrarlo, come documentato dal servizio di videosorveglianza in data 23 dicembre 2023". Come dettagliato, la compagna del Sindaco è attualmente dipendente del ...omissis..., che opera, in virtù di affidamenti diretti, nell'ambito del progetto - proposto dal Sindaco - dell' *Housing temporaneo*, nonché nel settore di assistenza ai disabili

Il Sindaco ha tenuto rapporti con ...omissis..⁵ con la consapevolezza che il predetto era stato gravato (quale titolare della ..omissis..) da interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura in data 8 giugno 2020 a seguito dei rapporti di quest'ultimo con il ...omissis..., come emerso

scienze matematiche svolta presso l'Ateneo di Messina, ha sfruttato il rapporto confidenziale esistente con altri docenti, a vantaggio dell'amante del ..omissis...".

⁴ Ai rapporti intercorrenti tra ...omissis.. e il Sindaco ...omissis..., ha fatto riferimento ...omissis... audito dalla Commissione d'accesso il 20 marzo 2026, quando ha affermato di avere notato nell'estate 2024 il Sindaco - tra l'altro - in "un lido a ..omissis.." con "...omissis.., ..omissis.., ..omissis..., ..omissis.., ..omissis... nel periodo delle ultime estati, forse nel 2024". Ancora ...omissis... faceva riferimento a una "cena, tenutasi nel 2024, fatta a casa di una dipendente del municipio, tale ..omissis..., sposata con ..omissis..., forse lavora alla ragioneria, in via Vittorio Emanuele III, in cui c'erano ..omissis., il marito ..omissis... ..omissis..., ..omissis..., ..omissis... Li ho visti io stesso vicino al garage. ..omissis.. è sposata con ..omissis... La figlia di ..omissis.. è coniugata con ..omissis..., figlio di ..omissis...: La ..omissis.. sopra menzionata potrebbe rispondere alla dipendente ..omissis...? R. sì. ...omissis..."

⁵ Si legge a p. 2 del verbale di interrogatorio di ..omissis..., in data 1 agosto 2025: "...omissis.. "[I rapporti con il ..omissis... risalgono a quando lo stesso rivestiva la carica di assessore negli anni 2007/2008 (..) Nel 2017 è stato eletto sindaco, anche con il mio aiuto. (..) Da lì si è instaurato un rapporto vero e proprio, ha cominciato a darmi dei lavori, sia direttamente che in subappalto, mettendomi in contatto con l'appaltatore. Su tutti i lavori, dal parco urbano, alle fontane con l'acqua, a/l'asfalto, mi ha richiesto la corresponsione di somme di denaro quale corrispettivo de/l'affidamento dei lavori medesimi. Sul mio telefono, che mi è stato sequestrato, ci sono delle registrazioni di colloqui che ho intrattenuto con lui, che riguardano l'organizzazione dei lavori. Preciso che i colloqui con il ..omissis... avvenivano sempre a casa sua, nel garage, e la maggior parte delle volte mi faceva posare il telefono fuori, in macchina, o in un vano scala lontano. L'abitazione del ..omissis.. è sita in via ..omissis.. o ..omissis..., c'è un cancello nero di ingresso e poi sulla destra c'è un piazzale destinato a parcheggio, c'è poi un locale sotterraneo, posto sotto gli appartamenti occupati dalla madre e da lui. Le somme di denaro venivano sempre corrisposte in contanti. Ogni volta che doveva darmi un appalto, mi chiedeva come eravamo combinati. Ci sono sul mio telefono anche dei messaggi whatsapp. Sul lavoro dell'asfalto, il cui importo complessivo era pari a circa centomila euro più iva, mi veniva dato un subappalto, che fatturavo io e poi prelevavo in contanti una parte della somma incassata e gliela corrispondeva. Su un lavoro di circa ventimila euro, di solito, mi veniva richiesta una somma di circa duemila euro. Altre volte, quando non era in condizione di fare affidamenti urgenti, mi faceva svolgere gratuitamente lavori a titolo di cortesia. Tutte queste dazioni riguardano la società ..omissis.... Quando poi non potevo più lavorare direttamente con il Comune perché mi era arrivata l'interdittiva, davo una percentuale anche per i lavori che svolgevo in subappalto. (..) Ho cominciato a pagare il ..omissis... nel 2018 ed ho terminato nel 2023. Credo di avergli versato complessivamente circa 50/60 mila euro, forse anche di più. Ad un certo punto il mio rapporto con il sindaco è entrato in crisi, perché mi aveva promesso dei lavori che poi ha affidato ad altri (..) Fino a che pagavo lavoravo, quando ho finito di pagare non ho lavorato più."]





Prefettura di Messina

nell'ambito del proc. "Vecchia Maniera": si tratta di rapporti, perpetuati nel tempo prima con riferimento alla ..omissis.. e poi con riferimento alla ..omissis..., ditta a cui il Sindaco ha fatto ricorso in occasione dell'incendio divampato presso la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea il 24 giugno 2024, quando fu ..omissis.. a incaricare ..omissis... perché operasse in quel contesto.

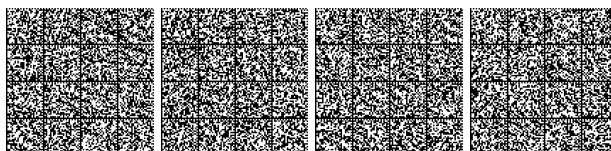
Forme di collegamento con la criminalità sono emerse anche nei confronti di ...omissis..., attuale ..omissis... e che ha ricoperto analogo incarico nel corso della precedente sindacatura di ...omissis..., date le cointeressenze in campo vivaistico con ...omissis..., pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta di un contratto di locazione di fondo rustico dalla durata di 12 anni di cui sono coparti (quali conduttori) anche la moglie di ...omissis... (..omissis.., infermiera che ha prestato assistenza sanitaria anche alla mamma di ...omissis...⁶) e il figlio di ...omissis....(..omissis..), che per la circostanza è stato posto in essere nella consapevolezza delle vicende giudiziarie a carico di ...omissis.., pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Per quanto si tratti di rapporti privati, non può non osservarsi come da parte del ..omissis... non vi sia alcuna cesura da quel contesto criminale, che – come premesso – ha afflitto Mazzarrà Sant'Andrea: di contro, pur nella consapevolezza delle vicende giudiziarie per gravi reati a carico di ...omissis.. (condannato in via definitiva il 20 luglio 2017 per concorso esterno in associazione mafiosa), la moglie del ..omissis.. nel gennaio 2023 ha stipulato con il figlio del predetto pregiudicato un contratto ultradecennale di affitto di fondo rustico, mentre il ...omissis... ha dichiarato nel corso di una audizione dinanzi alla Commissione di accesso in data 5 marzo 2026 di non avere nemmeno "valutato" l'opportunità di non stipulare quel contratto con il figlio di un pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa (D: *Non ha ritenuto opportuno, poiché già era assessore, tenersi fuori da tale contratto di affitto? non ha valutato che avrebbe avuto come confinante un pregiudicato per concorso esterno per associazione mafiosa?*; R: *No, non lo valutato. Poiché i terreni erano divisi non l'ho valutato. Al momento in cui ho fatto il contratto sapevo comunque delle sue vicende penali*).

Altrettanto significative sono poi le forme di collegamento emerse con riguardo a tre consiglieri comunali, due dei quali – come già dettagliato – candidati ed eletti quando già dei loro congiunti risultavano essere pregiudicati per gravi delitti.

Il riferimento è anzitutto a ...omissis.., Consigliere comunale cugino di ..omissis..., quest'ultimo condannato con sentenza della Corte di Appello n. 2459/17 Reg Sent – 126/17 RGA, emessa il 19 luglio 2017 nell'ambito del proc. *Gotha V*, a 6 anni e 8 mesi per associazione

⁶ ...omissis... in sede di interrogatorio tenuto in data 26 settembre 2025 innanzi alla DDA di Messina, (quale persona indagata nell'ambito del proc. pen 5570/23 RGNR "Stessa Maniera"), "Nel corso dei miei soggiorni a Mazzarrà (dal 15 settembre 2023 ndr), oltre che con i ...omissis..., ho avuto rapportiomissis.... con l'infermiera che curato mia madre, ..omissis..., la moglie del vice sindaco.... Omissis In ogni caso si è trattato solo di rapporti relativi alle mie esigenze di vita. A Mazzarrà ho evitato anche di passare al bar, per il timore che qualcuno mi salutasse."





Prefettura di Messina

mafiosa⁷: si tratta di soggetto "indicato dai collaboranti come appartenente dapprima al gruppo di Terme Vigliatore facente capo a ...omissis..., quindi a quello di Mazzarà Sant'Andrea", che ha "goduto del sostegno di soggetti quantomeno vicini alla consorteria mafiosa quali ...omissis.. e ..omissis..". Il predetto, peraltro, si era reso protagonista di minacce nei confronti di ..omissis..., coniuge di ..omissis... quando la scelta collaborativa di quest'ultimo era divenuta pubblica, minacce che avevano "il chiaro intento di trasmettere al neo collaborante un messaggio intimidatorio nell'interesse dell'intera associazione".

Il Consigliere ...omissis..., inoltre, è cugino di ..omissis.. legata a ...omissis..., anch'egli pregiudicato per associazione mafiosa, avendo riportato una condanna per tale delitto nell'ambito del citato procedimento *Gotha V* (con la citata sentenza emessa il 19 luglio 2017 dalla Corte di Appello di Messina)⁸.

...omissis... in atto sorvegliato speciale di p.s., è il fratello di ...omissis.. eletto Sindaco del Comune di Mazzarà S. Andrea a conclusione della tornata elettorale del maggio 2012, nonché – come sopra dettagliato – soggetto legato al citato ...omissis....

Si aggiunge che nel tempo (e anche recentemente) il Consigliere ...omissis.. ha tenuto rapporti sia con il predetto pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa ...omissis..., nonché con soggetti riconducibili al contesto relazionale del cugino pregiudicato ...omissis.. tra cui il sopracitato ...omissis.. quest'ultimo pregiudicato per associazione mafiosa e con cui risultano contatti anche durante la detenzione di quest'ultimo aomissis... Con i predetti ..omissis.. e ...omissis..., il Consigliere comunale ..omissis... è stato controllato⁹ anche

⁷ Sentenza irrevocabile il 18.12.2018, come da certificato del Casellario giudiziale.

⁸ Si legge a p. 216 della citata Ordinanza cautelare *Gotha V* come sul conto di ...omissis... (come riportato a p. 213 ss), "...omissis... ha rilasciato ampie e puntuali dichiarazioni ...", tanto da essere "indicato come uno dei componenti storici del gruppo mafioso del Mazzarotì". Secondo il narrato del collaboratore, "dopo la morte del padre tale cellula criminale era stata retta proprio dal ..omissis..., insieme a ...omissis.. i quali avevano raccolto intorno a sé i membri della congrega ancora in stato di libertà".

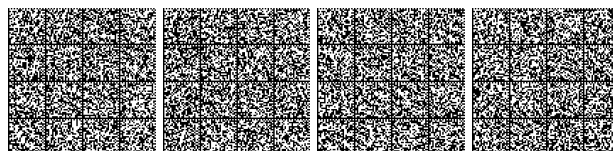
⁹ ...omissis.. risulta essere stato controllato in data:

- 9.07.2024, a Mazzarà S. Andrea dai CC di Furnari in compagnia del predetto ...omissis..⁹, il quale all'atto del controllo risultava già pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa (a seguito di condanna a 5 anni di reclusione riportata nell'ambito del citato proc. pen. *Gotha IV* divenuta irrevocabile il 20.7.2017), sottoposto a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno (eseguita il 7.8.2019) e gravato nel corso del 2015 da custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento *Gotha V* poiché indagato per associazione mafiosa riconducibile al sodalizio dei mazzarotì;

- 13.07.2024, a Terme Vigliatore dai CC con il consigliere comunale ...omissis..⁹, in SDI con vicenda giudiziaria per percosse (art.581 C.P.) e con ...omissis..⁹, quest'ultimo all'atto del controllo tra l'altro, già gravato da custodia cautelare in carcere disposta con Ordinanza n. 1670/13 RGNR -4112/14 RGGIP emessa l'8 aprile 2015, denominata *Gotha V*, poiché indagato per rapina e porto di arma da fuoco aggravati ex art. 7 L 203/1991, nonché per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 582 e 585 c.p.⁹. Con il predetto ...omissis..., il Consigliere comunale ...omissis... ha rapporti di frequentazione, risultando controllato con il predetto anche in data:

- 10.10.2011, a Furnari (ME);
- 6.12.2011, a Venetico (ME);
- 15.12.2011, a Pace del Mela (ME),

date in cui il ...omissis.. risultava essere stato già tratto in arresto (il 24.4.2011) per resistenza a p.u. e falsità in scrittura privata (dato SDI), nonché :





Prefettura di Messina

successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti.

...omissis... e ...omissis... risultano, peraltro, legati da rapporti lavorativi, essendo stati assunti dall'impresa ..omissis... a seguito di interessamento del Sindaco ...omissis..., così come emerso dalle risultanze del proc. "Stessa Maniera".

Il Consigliere comunale ...omissis... è anche nipote di ...omissis...¹⁰, proprietaria di immobile sito a Mazzarrà Sant'Andrea, con riguardo alla quale gli accertamenti condotti hanno fatto emergere evidenti anomalie sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative espletate dal Comune in materia urbanistica.

Altrettanto significativa è poi la posizione del Consigliere ...omissis..., nipote di ...omissis..., pregiudicato per intestazione fittizia in concorso con il predetto ...omissis..., di cui è stato ritenuto "fedelissimo", nonché per estorsione tentata in concorso con ...omissis..., anch'egli pregiudicato per associazione mafiosa.

Si tratta di vicende emerse nell'ambito del proc. "Vecchia Maniera", nel corso del quale il ...omissis.. era stato gravato da Ordinanza cautelare per i reati di cui sopra. Nel provvedimento restrittivo il GIP non ha mancato di sottolineare come il predetto fosse soggetto che *"ha operato per conto del ...omissis..., curandone gli interessi "illeciti" a distanza, attuando ogni direttiva del predetto e condividendone tutte le iniziative criminose"*, aggiungendo che la *"indole criminale"* *"emerge, oltre che dalle condotte contestategli"* *"dal passaggio di una conversazione ambientale intercorsa con la moglie ..., in cui, giunto nei pressi dell'abitazione di ..omissis..., confidava alla ...omissis.. la sua intenzione di attentare alla vita dello stesso, responsabile - a suo avviso- di non aver tenuto fede integralmente agli impegni assunti con il ...omissis..., descrivendo anche le modalità attraverso cui avrebbe agito (villa Marino, ma di sopra si può entrare? ..lo vedi là. dal gard-rail si può scendere ... si nasconde là uno, ... "tum-tum" .. L: "in testa")*.

Sempre ...omissis.. è consuocero di titolare di impresa operante nel campo della manutenzione della pubblica illuminazione (ditta ...omissis..), con riguardo alla quale si è evidenziata una situazione di sostanziale monopolio quanto ad affidamenti diretti.

Significativa è poi la posizione della Consiglieria comunale ...omissis..., figlia di ..omissis... e di ...omissis., cugini di ..omissis...

...omissis... ha intrattenuto con il cugino ..omissis.... rapporti di frequentazione anche pubblici. Si tratta di rapporti già emersi giudizialmente nell'ambito dei citati procedimenti penali

- a ..omissis.. alle ore 12.02 del 7.04.2021, data in cui (si legge in *SDI*) il ...omissis... avrebbe dovuto fare rientro entro le 17.00 presso la locale Casa Circondariale in quanto precedentemente autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a fruire di 8 giorni di permesso premio;

- a ..omissis.. il 26.03.2024, quando il ..omissis... risultava già gravato dalle vicende di cui sopra.

¹⁰ Nata il, madre di ...omissis.., con vicenda giudiziaria per reato ambientale in concorso con ...omissis.. esponente di vertice del mazzarroti), procedimento conclusosi per sopraggiunta prescrizione del reato contestato.





Prefettura di Messina

“Vivaio” e “Torrente”¹¹.

Quanto precede va letto anche considerando che si tratta di Consiglieri eletti nell'unica lista presentatasi nel 2023 e che tra i sottoscrittori di tale lista è stato rilevato che vi erano soggetti vicini anche a importanti esponenti della criminalità organizzata¹².

Com'è noto, per recente giurisprudenza anche la sottoscrizione delle liste da parte di soggetti vicini alla criminalità organizzata è espressione di collegamento e ancor di più in contesti come quelli in trattazione.

E' emersa una situazione di fatto in cui:

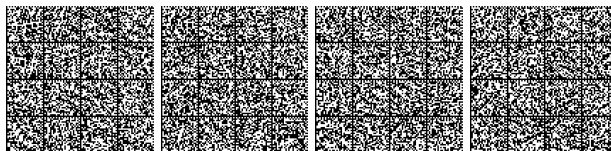
- il ...omissis..., attualmente indagato per reato aggravato ex art 416 bis 1 c.p. consumato nella qualità di Sindaco, risulta avere avuto rapporti con esponenti apicali dei mazzaroti, nonché convivente di ...omissis... cugina del pregiudicato per associazione mafiosa ...omissis..., con il quale ha intrattenuto i rapporti sopra dettagliati;
- il ...omissis... ha, per il tramite della moglie, rapporti di cointeressenza con il figlio di pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa, posti in essere nella consapevolezza di tali vicende;
- i Consiglieri comunali (...omissis... e ...omissis...) sono parenti di pregiudicati, in un caso, per associazione mafiosa, nell'altro, per delitti consumati con pregiudicati per

¹¹ In particolare, nell'ambito del proc. pen. n. 1541/07 RGNR DDA Messina (Vivaio), in cui il predetto ...omissis... risulta:

- destinatario di richiesta di misura cautelare personale avanzata dalla DDA peloritana in quanto indagato per il delitto di cui agli art. 110-416 bis c.p., richiesta che il GIP ha rigettato (si legge a p. 185 Ordinanza citata) pur dando atto dei rapporti tenuti da costui con la predetta ...omissis..., sorella di ...omissis..., e ...omissis..., altro esponente apicale dei “mazzaroti”;
- aver effettuato in data 22.08.2006, unitamente alla ...omissis..., il riconoscimento cadaverico di ...omissis... cl. 1971, ucciso in un agguato mafioso, fratello del pregiudicato per associazione mafiosa ...omissis..., quest'ultimo “figlioccio” proprio del ...omissis...

¹² In particolare tra i 46 sottoscrittori di tale lista elettorale risultano anche:

- ...omissis..., dipendente Comunale e cugina di ...omissis...;
- ...omissis..., dipendente Comunale e compagna di ...omissis...;
- ...omissis..., sopra citato quale padre di ...omissis..., già amministratore e cugino acquisito (affine) di ...omissis...;
- ...omissis...:
 - sorella di ...omissis..., ergastolano per omicidio e pregiudicato per associazione mafiosa (quale esponente di spicco dei mazzaroti);
 - madre di ...omissis..., figlio riconosciuto di ...omissis... (pregiudicato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/91 (in quest'ultimo caso nell'ambito del procedimento “vecchia maniera” in concorso con il citato ...omissis..., zio del consigliere comunale ...omissis...))
- ...omissis..., imputato per trasferimento fraudolento di valori sia nell'ambito del procedimento “Vecchia maniera” che in quello denominato “stessa maniera” (nel cui ambito è stato gravato da misura cautelare personale), con ...omissis...;
- ...omissis..., gravato da misura cautelare personale nell'ambito del citato procedimento stessa maniera poiché indagato trasferimento fraudolento di valori in concorso con il fratello ...omissis... (sopra indicato) e ...omissis...;
- ...omissis..., fratello dei predetti;
- ...omissis... coniugata con ...omissis..., cugino del pregiudicato per associazione mafiosa ...omissis...;





Prefettura di Messina

associazione mafiosa (per i quali i predetti erano stati condannati già all'atto delle ultime elezioni comunali);

- la Consiglieria ...omissis... è figlia di ...omissis... e diomissis..., cugini di ...omissis..., con il quale hanno avuto i rapporti sopra dettagliati;

il candidato ...omissis... - Vicesindaco del comune durante la legislatura del Sindaco ...omissis..., fratello di ..omissis., cessata a causa dello scioglimento ex art 143 TUEL nel 2015- poi divenuto presidente del Consiglio, è nipote di ...omissis....

In particolare, con riguardo a ...omissis... sono emerse criticità nei controlli che il Comune avrebbe dovuto espletare con riferimento all'attività commerciale condotta dal predetto. Infatti, il ...omissis... è titolare di un'autofficina la cui autorizzazione commerciale è risultata priva dei necessari pareri e la cui attività è stata svolta in immobile abusivo solo successivamente sanato con rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

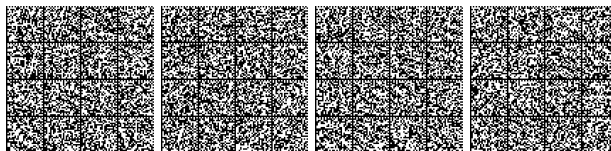
Ulteriori e altrettanto significative forme di collegamento con la criminalità organizzata sono emerse nei confronti di vari dipendenti, operanti anche nell'ambito di aree "strategiche", quali l'ufficio tecnico.

Il riferimento è anzitutto a ...omissis..., cugina di ...omissis... (sorella di ...omissis..., compagna del sindaco) impiegata presso l'Ufficio tecnico comunale. Nella fattispecie il "collegamento" con il cugino è ritenuto sussistente non solo sulla base del predetto rapporto di parentela, ma anche e soprattutto dalla circostanza che ...omissis.... emerge quale dipendente comunale che, nell'ambito dell'Ufficio di appartenenza, ha curato l'iter amministrativo d'interesse del cugino, quale quello della manifestazione d'interesse della ...omissis... (e di ...omissis....) finalizzata all'autorizzazione per il prelievo di inerti dai torrenti.

Altrettanto significativa è la posizione di ...omissis... (..omissis..), compagna di ...omissis.... e anch'ella impiegata nell'area tecnica del Comune. Anche in questo caso, il collegamento non è dettato esclusivamente da legami di natura affettiva, ma anche dalla circostanza che il ruolo della predetta è emersa nell'ambito di dinamiche attinenti interessi del ...omissis..., che in questo caso riguardano sia la citata istanza per il prelievo di inerti dai torrenti presentata che l'accesso abusivo in banca dati Sister.

Più in particolare la ...omissis.... accedeva abusivamente con le credenziali del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Mazzarrà S.A., Architetto ...omissis.... al fine di estrarre le visure catastali degli immobili di proprietà di ...omissis.... Detta documentazione catastale è stata allegata alla istanza presentata dallo stesso all'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso al fine di potere scontare la pena degli arresti domiciliari in Mazzarrà S. Andrea.

Proprio dall'esame della visura catastale in questione era emerso che era stata effettuata tramite il sistema in uso alle pubbliche amministrazioni denominato "Sister", dall'Area riservata - Ministero dell'Economia e delle Finanze, con accesso del 05.04.2022, dall'utente avente codice fiscale ...omissis..., risultante quello del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Mazzarrà S.A., Architettoomissis....





Prefettura di Messina

In particolare, la vicenda inerente l'accesso abusivo in banca dati esprime chiaramente una forma di pregiudizio del buon andamento dell'amministrazione locale, pregiudizio che risulta legato al predetto collegamento.

In tal senso si richiama quanto riportato dal GIP del Tribunale di Messina nella citata Ordinanza cautelare n. 18/24 RGGIP emessa il 30 giugno 2025 nell'ambito del proc. pen. n. 5570/23 RGNR "Stessa Maniera", in cui si legge come "...a conferma di una capacità di influenza nel territorio di Mazzarrà S. Andrea, in capo a ...omissis..., va rilevato come questi abbia potuto contare sul contributo di ..omissis..., detta ...omissis..., impiegata presso l'Ufficio tecnico del Comune di Mazzarrà S. Andrea, con il quale egli intrattiene una relazione; verosimilmente, proprio attraverso questa donna, ...omissis... riusciva a procurarsi visure catastali di suo interesse, tramite un accesso al sistema informatico cui ella procedeva nell'interesse del ...omissis... in data 5.4.2022. Nel successivo mese di novembre 2023, come si è detto, la stessa donna interveniva, sempre su interesse del ...omissis..., presso degli immobili, ove erano custoditi dei mezzi meccanici appartenenti ad una società riferibile al ...omissis.. medesimo, e sottoposta a confisca. La relazione intrattenuta con questa donna consente al ...omissis... di disporre di informazioni sensibili e, come si è visto, di intervenire sugli uffici comunali, grazie anche al contributo di ...omissis...".

Altrettanto indicativa è la vicenda inerente la trattazione dell'istanza finalizzata al prelievo inerti, anch'essa espressione di un pregiudizio concretizzatosi con riguardo al buon andamento e imparzialità di quell'amministrazione locale.

A tale proposito, si legge nella richiesta di misura cautelare avanzata dalla DDA nell'ambito del proc. pen. "Stessa Maniera", come "... proprio in relazione a questa vicenda, ...omissis... si attivava, contattando, il 17.3.2024, attraverso l'utenza della compagna ...omissis..., ...omissis... (dipendente dell'UTC di Mazzarrà S. Andrea, e sorella di ...omissis...), alla quale dava appuntamento in località ...omissis... Nel corso dell'incontro, che avveniva da lì a poco, si comprendeva, da un tratto di una conversazione, che il boss aveva sollecitato la donna ad una pronta evasione della pratica di interesse dei ...omissis... [11:59:04, si senteomissis... dire testualmente alla donna: " questa cosa ora la stanno ritardando... "]".

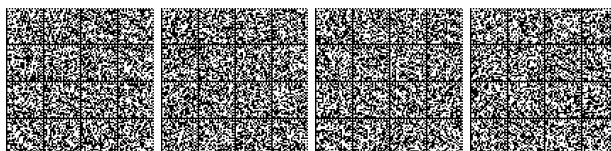
La sequenza degli eventi registrati tra il 18 e il 26 marzo 2024 è stata dettagliata dalla DDA peloritana e delinea un quadro definito dalla Procura messinese come "pressioni esercitate sugli uffici comunali di Mazzarrà S. Andrea", in cui "era pienamente coinvolto il ...omissis...".

In particolare, dopo la suddetta "attivazione" del ...omissis... registrata dagli inquirenti nella giornata del 17 marzo 2024, emergeva come:

- "il giorno dopo, infatti, 18.03.2024,omissis... contattavaomissis... (esperto esterno, in servizio sia presso l'UTC di Novara di Sicilia, sia in quello di Mazzarrà S. Andrea), lamentando il ritardo nella trattazione della pratica";

- "nell'arco della stessa giornata, non a caso, ...omissis..." "lasciava intendere alomissis... che la pratica sarebbe stata trattata con la dovuta attenzione";

- "il 19.3.2024, ...omissis..., ...omissis... e ...omissis... discutevano ancora degli affari dell'impresa; dal tenore della conversazione si comprendeva che la pratica di loro interesse sarebbe stata esitata in tempi rapidi (...omissis...: entro 48 ore mi ha detto! L'ho





Prefettura di Messina

chiamato, mi ha detto...più .. tardi...deve...LUI DEVE ANDARE PER FIRMARE!omissis....: (ndt. ride)omissis....: è fango ...fino all'ultimo per dire! E ORA GLI DEVE DIRE, LE PRATICHE PERCHE' NON GLIELI MANDANO PER DIRE") e che il funzionario comunale ...omissis.... ("..omissis...") era addivenuto a più miti consigli rispetto alle esigenze del (...omissis....: VAI DA ...omissis..... MA TRANQUILLO, ERA TRANQUILLO.. UNA PECORELLA... ABBIAMO PARLATO, MAI...);

"il 21.3.2024, infatti, ...omissis.... discuteva telefonicamente con ...omissis...., incaricato dal ...omissis.... di occuparsi della sua istanza richiesta avanzata al Comune; dal tenore del colloquio, si comprendeva che la pratica era stata revisionata daomissis.....e, quindi, poteva essere istruita il giorno seguente proprio da ...omissis....";

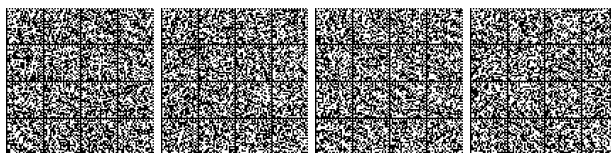
"Le vicende inerenti alle pratiche amministrative, di interesse di ...omissis...., del fratello ..omissis.... e ...omissis...., erano, ancora una volta, oggetto di un colloquio (risalente al 26 marzo 2024 ndr), nel corso del quale i tre si compiacevano del fatto che ilomissis... si era "ammorbidito" [...omissis....: PERÒ HAI VISTO CHE SI È AMMORBIDITO? ..omissis....: e minchia uno si deve fare duro!]"

Si aggiunge che l'interessamento del ...omissis... nella vicenda è stato confermato dallo stesso nel settembre 2025 in sede di interrogatorio, da cui emergevano interessi comuni con la cuginaomissis.... (... mi sono interessato in quanto sia io che mia cuginaomissis...., che lavora presso l'ufficio tecnico del Comune, avevamo delle proprietà, divenute inaccessibili per effetto della citata frana. ..omissis.... aveva fatto la domanda per prelevare la sabbia. Occorreva velocizzare la pratica...)

Eppure, nonostante le risultanze date, la posizione della ...omissis.... non è stata sin qui oggetto di alcuna decisione da parte dell'Amministrazione comunale, benché si tratti di dipendente operante in settore lavorativo "strategico" e collegata a storico esponente apicale di sodalizio mafioso, sia per parentela che per averne seguito una pratica d'interesse, quale quella inerente il prelievo degli inerti.

Più articolata è, invece, la questione relativa alla posizione di ...omissis... detta "...omissis...".

Dalla documentazione acquisita, infatti, si rileva che il Ministero dell'Interno, ad esito dello scioglimento del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea del 2015, alla luce delle risultanze emerse in sede di accesso ispettivo, aveva disposto il trasferimento ad altro ufficio della ...omissis... e l'avvio di procedimento disciplinare a suo carico. La Commissione Straordinaria a suo tempo aveva provveduto all'assegnazione ad altro ufficio della dipendente (nel caso di specie presso la biblioteca comunale) nominando nel contempo i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari. Il ..omissis..., con Determina sindacale n. 1 del 14 novembre 2017, dunque solo dopo pochi giorni dall'insediamento e con la prima determina assunta, assegnava, per le "sopravvenute esigenze di servizio e del notevole carico di lavoro", la precitata lavoratrice all'Area Economico-Finanziaria Ufficio Tributi" al fine di potenziare il personale ivi ricadente. Ulteriormente, ad appena 1 mese dal primo atto, con determinazione Sindacale n. 8 del 13 dicembre 2017 il ...omissis.... assegnava ...omissis.... all'Ufficio tecnico Comunale, ove opera





Prefettura di Messina

anche la predetta ...omissis... (cugina di ..omissis...).

In estrema sintesi dopo poche settimane dall'elezione, il ...omissis... collocava la compagna di ...omissis... in un ufficio di particolare rilievo, ove la stessa ancora oggi espleta l'attività lavorativa presso l'Area Gestione del Territorio – Area Tecnica manutentiva unitamente a ...omissis... (detta ...omissis...).

Ed è proprio in quest'Ufficio che la ..omissis... si rendeva protagonista delle predette vicende inerenti l'accesso abusivo in banca dati per acquisire le visure catastali degli immobili di proprietà del pregiudicato mafioso ..omissis... e la gestione dell'istanza per il prelievo dei depositi sopralluvionali nel Torrente Mazzarrà.

In particolare, dall'ordinanza di custodia cautelare n. 5570/23 RGNR – 18/24 RGGIP del 30.06.2025, è emerso che:

il 17 marzo 2024, attraverso l'utenza telefonica della predetta ...omissis..., ...omissis... chiamava la cugina ...omissis... (dipendente dell'UTC di Mazzarrà S. Andrea, e sorella di ...omissis...), *“alla quale dava appuntamento in località ..omissis..”,* incontro che *“avveniva da lì a poco”* e nel corso del quale *“si comprendeva, da un tratto di una conversazione, che il boss aveva sollecitato la donna ad una pronta evasione della pratica di interesse dei ...omissis...”*;

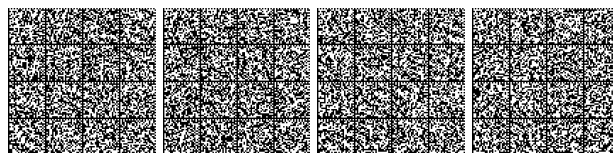
il 22 marzo 2024, era proprio ...omissis... a contattare *“un'altra dipendente del Comune (...omissis...) per sapere se il Sindaco si trovasse presso gli uffici comunali, invitandola a mandarle un messaggio non appena fosse giunto al Comune, specificando se fosse libero e tranquillo o meno; pochi minuti dopo ...omissis... contattava ...omissis... e lo informava che il Sindaco era in sede, consigliandogli prima di evitare un incontro in quella giornata e poco dopo, cambiando evidentemente avviso, di raggiungerlo ove avesse voluto incontrarlo”*.

Peraltro, dalle risultanze del proc. pen. *“Stessa Maniera”*, nella richiesta di proroga delle attività tecniche della Compagnia CC di Barcellona P.G. datata 13.07.2024, anche ..omissis... si interessa all'affidamento dei lavori all'impresa ...omissis...¹³.

Nonostante quanto sopra la predetta allo stato continua ad operare alle dipendenze di un ufficio strategico quale l'UTC.

Si sottolinea come si tratti di inerzia che è stata perpetuata nonostante la predetta ...omissis... eomissis... fossero state menzionate (seppur non nelle vesti di indagate) nell'Ordinanza cautelare n. 5570/23 RGNR – 18/24 RGGIP del 30 giugno 2025 (denominata *“Stessa Maniera”*), quali persone intranee a dinamiche inerenti un iter amministrativo (quello dell'istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione per il prelievo di inerti dai torrenti) d'interesse di ...omissis....

¹³ Si riporta la richiesta di proroga indagini del 13.07.2024 (da pag. 11 e ss): *“Sintesi progr: 16.19.21 il veicolo viene aperto e successivamente avviato. A bordo vi sono ..omissis... e ...omissis... ..omissis... Alle ore 16:25:50 incontrano ...omissis... ..omissis... ..omissis... riferisce che l'ordinanza è stata fatta sia per loro che per ...omissis... ..omissis... ..omissis... riferisce che in merito al lavoro da fare in discarica dovrà cercare di collaborare con loro. Dora chiede a chi si stesse riferendo e lui risponde a ...omissis... ..omissis... riferisce a ...omissis... che il discorso della collaborazione con ...omissis... non deve essere un problema e che la cosa importante è lavorare. Dora gli chiede se alla discarica c'è il sindaco, lui risponde di no in quanto si trova in Prefettura. Dora chiede inoltre se i ...omissis... fossero stati chiamati dal comune di Furnari o dal comune di Mazzarrà ...omissis...”*





Prefettura di Messina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, composto da 10 consiglieri, si è insediato il 12 giugno 2023.

Con riferimento alla funzionalità del citato Organo, accanto alle descritte forme di collegamento di taluni Consiglieri con soggetti coinvolti in vicende giudiziarie riguardanti la criminalità organizzata, note già all'atto delle elezioni del Consiglio Comunale, si è avuto modo di rilevare la sussistenza di criticità sul piano del corretto svolgimento delle funzioni di competenza del consesso, legate anche a soggetti collegati a contesti criminali.

In particolare, nella relazione della Commissione di accesso—si evidenzia che il Consiglio comunale espleta unicamente atti ordinari, previ incontri informali tra i componenti finalizzati ad evitare, come riferito dal primo, *“problemi successivi”*: paradossalmente, attraverso tali incontri preventivi *“informali”*, si vuole evitare il normale dispiegarsi della dialettica istituzionale in sede di Consiglio comunale che dovrebbe, viceversa, contraddistinguere la funzione caratterizzante dell'Organo medesimo.

Nel contempo, si è rilevata:

una dialettica praticamente assente, conseguente alla mancanza di opposizione data la presentazione di una lista unica nel corso delle ultime elezioni;

la mancanza di iniziative con riguardo ad aspetti di primaria importanza, quali la mappatura delle attività vivaistiche (*core business* del Comune) finalizzata anche al contrasto di forme di abusivismo imprenditoriale;

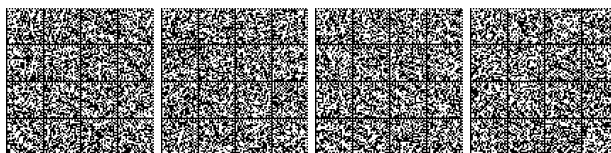
aspetti ai quali si è accompagnato il mancato confronto in aula su tematiche di significativa importanza che hanno investito l'Organo di vertice dell'Ente locale, quale l'avviso di garanzia che nell'agosto 2025 ha riguardato il ...omissis... per reato aggravato ex art. 416 bis 1 c.p., vicenda trattata solo *“in maniera informale”* nel corso di incontro con il Sindaco stesso, durante il quale, come riferito dal Presidente del Consiglio Comunale ...omissis... alla Commissione d'accesso nel corso dell'audizione del 6 marzo 2026, *“non si paventò nessuna possibilità ad eventuali sue dimissioni”*.

Dunque, non vi è alcun tipo di dibattito politico pubblico neanche su vicende di peculiare importanza, quale quella a carico del Sindaco, tanto più se si considera che riguarda l'organo di vertice di un Comune proveniente da un pregresso scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Nè il Presidente del Consiglio, né nessun consigliere ha ritenuto opportuno trattare questa vicenda nelle sedi ufficiali, anche in maniera da potere così fornire informazioni chiare alla cittadinanza¹⁴.

Si osserva come a fronte del programma elettorale del 2023, nel quale il ...omissis... aveva ritenuto *“fondamentale”* *“la possibilità per il cittadino di conoscere e poter interloquire”*,

¹⁴ Peraltro, per quanto non trattata pubblicamente, la predetta vicenda penale a carico del Sindaco è stata l'occasione perché gli altri amministratori comunali manifestassero solidarietà al ...omissis..., come dichiarato nel corso delle rispettive audizioni, organizzate dalla Commissione d'accesso, dal ...omissis... (al Sindaco *“è sempre stato detto”* *“di continuare”*) e dall'Assessore ...omissis..., il quale non ha ritenuto opportuno dimettersi per non tradire la *“fiducia”* del Sindaco e *“non avendo le prove che il Sindaco abbia sbagliato”*.





Prefettura di Messina

attraverso un “processo di apertura dell’Istituzione denominato **IL PALAZZO DI VETRO**”, si registrano condotte diametralmente opposte sul piano della trasparenza e tali da configurare un completo allineamento del Consesso alle linee dettate dal Sindaco.

Si tratta di condotte che si ritiene configurino una mancanza di “*indirizzo e di controllo politico-amministrativo*” del Consiglio rispetto all’operato di un Sindaco indagato in procedimento per reato aggravato ex art. 416 *bis* 1 c.p.: si delinea, dunque, quella interdipendenza tra elementi soggettivi e oggettivi posta a fondamento dell’istituto di cui all’art. 143 TUEL.

Analogamente, mai è stato oggetto di trattazione consiliare il legame parentale intercorrente tra taluni dei consiglieri comunali e pregiudicati anche per associazione mafiosa, in primis del Consigliere ...omissis... In un contesto caratterizzato dalla radicata presenza di associazioni mafiose, si tratta di inerzia che non esprime quella chiara presa di distanza da gravi fenomeni criminali che necessariamente dovrebbe caratterizzare la condotta degli amministratori locali. Anzi, l’atteggiamento assunto sul punto dal Presidente del Consiglio Comunale appare non fattivo, ammettendo – in sede di audizione innanzi alla commissione d’accesso – di essere a conoscenza della circostanza che il consigliere ...omissis... avesse parenti pregiudicati, ma di non aver “*sollevato mai nessuna eccezione*” sul punto, dato di non sapere “*che rapporti abbiano loro*” e non avendo “*mai avuto problemi in consiglio*”.

Nel contempo il Consiglio comunale è rimasto del tutto silente a fronte del ritorno di ...omissis... a Mazzarrà Sant’Andrea nel 2023, circostanza a seguito della quale il Sindaco, nel corso di apposita audizione di fronte alla Commissione d’accesso, ha riferito, da un lato, di essersi recato dai Carabinieri per lamentare tale situazione, dall’altro, di avere ritenuto che non fosse opportuno discuterne in Consiglio comunale per timore della “*reazione*” di ...omissis.... Come sopra rappresentato, si tratta – per stessa ammissione del Sindaco – di un’evidente forma di condizionamento che ha pregiudicato il *buon andamento* del pubblico consesso, che – d’altra parte – non ha assunto alcuna iniziativa in senso contrario a quanto disposto dal Sindaco, rimettendosi così alle sue determinazioni.

Non può non osservarsi come, anche in questo caso, emerga una forma di assoggettamento del pubblico Consesso alle decisioni del Sindaco, a riprova di uno sviamento dalle funzioni istituzionali tipiche dell’Organo consiliare nel contesto di vicende collegate a dinamiche riguardanti soggetti collegati alla criminalità organizzata.

Quanto precede in un contesto politico in cui le proposte deliberative sono presentate esclusivamente a firma del Sindaco e deliberate quasi sempre con la sua presenza e l’intervento della compagine assessoriale in modalità da remoto.

...omissis..., peraltro, in entrambi i mandati elettivi, dal 2017 ha trattenuto a sé la delega dei Lavori pubblici.

Come sopra dettagliato, il Consiglio comunale, peraltro, non ha neanche trattato la posizione d’impiego delle due dipendenti comunali (...omissis... e ...omissis...) collegate per rapporti di parentela o affettivi con ...omissis... nonostante le predette fossero emerse (seppur non nelle vesti di indagate) anche nell’ambito del citato procedimento “Stessa Maniera”.

Quanto precede, si ritiene esprima un quadro in cui risulta pregiudicato quel “*buon andamento*” e “*imparzialità*” (di cui all’art. 143 TUEL) in termini di azione di indirizzo e controllo che il Consiglio dovrebbe espletare, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla





Prefettura di Messina

presenza di radicato sodalizio mafioso e in cui già il Comune era stato sciolto ex art.143 TUEL.

SITUAZIONE UFFICI COMUNALI

Analoghe criticità sono emerse con riguardo alle Aree funzionali del Comune.

Con riguardo all'Area tecnica, che per giurisprudenza costante è definita strategica, è emerso, anzitutto, un evidente difetto di trasparenza nella circolarità di informazioni di rilievo.

Ci si riferisce, in particolare, a quanto rappresentato dall'...omissis.. nel corso delle sue audizioni innanzi alla Commissione d'accesso, con riguardo ai descritti rapporti intercorrenti tra le due dipendenti ..omissis.... e ...omissis.... con ...omissis,,, nonché ai rapporti tra una delle imprese destinataria di ripetuti affidamenti diretti (alla ...omissis...) e altra impresa già gravata da interdittiva antimafia (la ..omissis...): per entrambe le circostanze il Responsabile dell'Area Tecnica ha dichiarato di non essere stato informato da alcuno di tali aspetti e di esserne venuto a conoscenza solo in un secondo momento, soggiungendo al riguardo che qualora a conoscenza avrebbe posto maggiore attenzione nell'espletamento dei compiti d'Ufficio.

Peraltro, quello degli affidamenti diretti è aspetto nel cui ambito sono state osservate anomalie rilevanti.

Dall'analisi dei numerosi provvedimenti, è infatti emerso un quadro in cui si registrano *"ripetuti affidamenti diretti"*, peraltro sovente disposti attraverso Ordinanze *contingibili e urgenti* o in *somma urgenza* anche al di là dei casi normativamente previsti.

In particolare, dal monitoraggio dei contratti pubblici è emerso che il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea dal 2019 ha bandito nr. 288 procedure di affidamento (per un importo complessivo di €16.520.634,35). Di questi ne sono stati aggiudicati nr. 209 (per un totale complessivo di €8.182.219,21), di cui nr. 190 con affidamento diretto (90,91%) e solo 19 con altre procedure¹⁵.

Si tratta di circostanza che la giurisprudenza considera di per sé anomala¹⁶ indipendentemente dalla verifica della sussistenza in concreto, in relazione a ciascuno di essi, dei relativi presupposti legittimanti, ma che nell'attività in trattazione ha assunto ulteriore valenza alla luce delle anomalie rilevate nell'espletamento delle stesse.

In particolare, i provvedimenti adottati sono risultati viziati da ricorrenti anomalie anzitutto sul piano motivazionale, che non risponde in un significativo numero di casi ai requisiti di cui all'art. 17 del Codice Appalti vigente con specifico riferimento alle *"ragioni della scelta"* dell'impresa via via individuata dal Comune.

Peraltro, si è rilevata una sistematica mancata generazione di C.I.G. (codice

¹⁵ I dati forniti sono stati estrapolati dalla banca dati MO.CO.P.2 (Monitoraggio Contratti Pubblici) in uso alla Guardia di Finanza i cui dati sono implementati dall'ANAC, Anagrafe Tributaria e da Telemaco Infocamere con chiave di ricerca Stazione Appaltante "Mazzarrà Sant'Andrea".

¹⁶ In tal senso Cons Stato Sez III, 14 maggio 2020 n. 3067, che ha rilevato come proprio *"i ripetuti affidamenti diretti, in economia o in somma urgenza, costituiscono un dato anomalo, atteso che affidamenti di valore esiguo, qualora ripetuti, lasciano ipotizzare che tale modalità sia stata scelta per favorire"* talune imprese, dato che *"gli affidamenti in somma urgenza si giustificano solo in presenza di condizioni molto stringenti (concreto pericolo per l'incolumità pubblica) e difficili a verificarsi"*.





Prefettura di Messina

identificativo di gara), spesso giustificata con problemi di connettività, cui si sarebbe potuto facilmente ovviare anche tramite PEC, circostanza che di fatto pregiudica la tracciabilità dei flussi finanziari contemplati dalla L. 236/2010 in tema di contrasto alla criminalità mafiosa.

Con riguardo poi al principio di *rotazione*, non risulta essere stato osservato con riguardo ai ripetuti affidamenti manutentivi per pubblica illuminazione alla ditta "...omissis..". Il titolare dell'impresa citata è consuocero di pregiudicato per reati consumati in concorso con pregiudicati per associazione mafiosa (...omissis... e ..omissis....), nonché zio del consigliere comunale ..omissis....

L'analisi dei provvedimenti ha poi fatto emergere un quadro in cui il Sindaco, quale organo di vertice politico, si ritiene abbia esercitato prerogative di urgenza per risolvere criticità che avrebbero dovuto trovare soluzione attraverso la normale attività gestionale dei competenti uffici tecnici e dirigenziali, ingerendosi nelle attività gestionali fino a giungere a determinare la scelta delle imprese.

In particolare risulta che il predetto aveva dato indicazioni ai suoi uffici di considerare solo le imprese locali per l'espletamento dei lavori manutentivi idrici e fognari, per quanto il contesto territoriale offra un'ampia gamma di alternative: in tal modo di fatto imponendo la scelta, dato che solo tra le imprese locali veniva espletata la rotazione, limitando così la prerogativa attribuita dalla legge alla figura del RUP. Invero, dalla lettura dell'Ordinanza di custodia cautelare "Stessa Maniera" emerge come - nel corso di conversazione intercorsa traomissis...e ...omissis... - quest'ultimo abbia riferito al primo che il ..omissis... lo aveva informato di "*avere avuto finanziato due cantieri ed ora gli fa fare le scuole medie dalla parte di dietro*" "...*avanti glielo fa sistemare a ...omissis... con la scusa che è entrato l'alluvione glielo fa fare ma il pezzo davanti...il pezzo dietro li deve fare con il resto*". In tale circostanza emergeva come ilomissis.... avesse piena conoscenza degli importi dei finanziamenti concessi all'Ente (...omissis... chiarisce "*uno di 50 mila e rotti e uno di 17 mila e qualcosa*").

In quella stessa occasione ...omissis.... affermava anche che "*ilomissis... gli farà fare anche un cantiere per la pulitura del territorio di Mazzarrà con un paio di ragazzi*".

Peraltro, le scelte sono anche ricadute su imprese i cui titolari (formali o di fatto) risultano avere contatti diretti o indiretti con esponenti della criminalità organizzata (quali la ...omissis...e la ...omissis...¹⁷).

Emblematico è risultato l'affidamento diretto dei lavori di concorso nelle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato dal 24 giugno 2024 presso la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea.

In tale occasione, infatti, per quanto la situazione fosse emergenziale, la scelta è ricaduta non solo su impresa (la ...omissis....) con l'iscrizione in *white list* in istruttoria (poi definita con l'emissione di un provvedimento di diniego da parte di questa Prefettura), ma anche con la consapevolezza da parte del Sindaco che tale impresa fosse riconducibile a soggetto gravato da

¹⁷ Si legge nell'ordinanza cautelare n. 18/24 RGGIP emessa il 30 giugno 2025 nell'ambito del procedimento penale 5570/23 RGNR ("Stessa Maniera"), che "*a conferma della vicinanza dell'impresa a temibili circuiti della criminalità organizzata mafiosa barcellonese, la ...omissis... ha intrattenuto, in epoca relativamente recente, rapporti economici con la ...omissis..., co-intestata a ...omissis... eomissis..., figli conviventi di ...omissis..., soggetto raggiunto da misura di prevenzione personale e patrimoniale, in quanto indiziato di appartenere all'associazione mafiosa dei barcellonesi, storicamente vicino a ...omissis..., esponente della medesima associazione, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.*".





Prefettura di Messina

interdittiva antimafia (....omissis... quale titolare dellaomissis....) e che quest'ultimo avesse rapporti lavorativi con ...omissis....

E proprio con riguardo agli affidamenti a tale impresa che la DDA peloritana, nella richiesta di misura cautelare avanzata nell'ambito del proc. pen. "Stessa Maniera", concludeva evidenziando come *"va rilevato come siano verosimilmente in atto episodi di infiltrazione mafiosa all'interno del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, con lo scopo di assicurare, ad appartenenti alla consorteria, l'assegnazione o affidamento di appalti pubblici; sono emerse in modo palese le cointeressenze economiche correnti tra ...omissis....,omissis...., i di lui familiari ed una serie di altri soggetti, interessati anche a lucrare somme di denaro nel settore dei lavori pubblici, affidati, tra l'altro, dal comune di Mazzarrà S. Andrea. L'assegnazione di detti lavori appare condizionata dalla figura diomissis.... e dalla sua notoria caratura mafiosa"*.

Nel contempo, l'altra impresa scelta (...omissis...), non risultava iscritta in WL ed all'atto dell'affidamento aveva addirittura ricevuto da questa Prefettura, in data 27 settembre 2023 la comunicazione (ex art 92 c. 2 bis del Codice antimafia) di avvio di procedimento finalizzato al diniego di iscrizione in *white list*, in quanto erano emerse già all'epoca situazioni di criticità a carico diomissis..., padre diomissis..., per concorso esterno in associazione mafiosa.

Si tratta, peraltro, di impresa che subito dopo l'avvio delle operazioni di spegnimento risulta assumere un pregiudicato per associazione mafiosa (.....omissis..., figura già emersa anche nel corso del precedente accesso al Comune) che già era stato protagonista dell'incendio, unitamente a ...omissis..., cugino del Consigliere comunale ...omissis..., di alcuni automezzi presso la stessa discarica nel 2012.

In tal senso, si richiamano le risultanze del procedimento penale n. 4112/14 R.G.N.R., denominato *Gotha V*, nel cui ambito è stata emessa l'Ordinanza cautelare n. 1670-13 G.I.P.. Dalla lettura di tale provvedimento, emergono le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaomissis...., da cui risulta come quest'ultimo abbia riferito, tra l'altro, di un deliberato atto intimidatorio ai danni della citata discarica, posto in essere a seguito della mancata corresponsione di alcune "canoni estorsivi" da parte degli Amministratori della stessa: *"Aggiungeva (...omissis..., n.d.r.), quindi, che nell'ottobre dello stesso anno alcuni dei suoi affiliati avevano messo a segno un attentato ai danni della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea ("...omissis..., per conto del nostro gruppo, ha compiuto un attentato alla discarica di Mazzarrà, insieme ad altri soggetti, ossia ...omissis... e ...omissis... ..omissis..", all'incirca nel settembre del 2012. Specifico in questo momento che ...omissis... e ..omissis.... sono cognati. ...omissis..., ...omissis.... e ...omissis... fecero l'attentato alla discarica recandosi tutti e tre a bordo del mio motorino, un Majestic 125 di colore blu notte"), deliberato dal gruppo in quanto i titolari di detta attività si erano sottratti al pagamento degli ultimi canoni estorsivi imposti ("Avevamo deciso di compiere quell'attentato io, ...omissis... e ...omissis... dal momento che la discarica di Mazzarrà non pagava più l'estorsione da diverso tempo, come successivamente andrò a specificare"). Descriveva, quindi, le fasi organizzative dell'atto, dopo che un primo tentativo era fallito a causa dell'attivazione del sistema di allarme ("...omissis..., circa venti giorni prima, aveva già mandato ...omissis... ed il marocchino di nome ...omissis... a fare danno presso la discarica, ma costoro non avevano portato a termine l'incarico dal momento che era scattato*





Prefettura di Messina

l'allarme della discarica, così come mi fu riferito da ...omissis... e poi confermato da ...omissis..."). Nel perseguire il proprio proposito delittuoso i "mazzarroti" si erano, dunque, avvalsi dell'ausilio del ...omissis..., che aveva fornito loro una partita di esplosivo da collocare presso la suddetta discarica ("Dopo quell'attentato andato a vuoto, io, ...omissis... e ...omissis... decidemmo di continuare nella nostra decisione e dare fuoco a qualche mezzo all'interno della discarica, sempre per lo stesso motivo, ossia per il fatto che dalla discarica non arrivavano più i soldi delle estorsioni.

Dalle dichiarazioni di ...omissis... si legge a pagina 216 della citata Ordinanza cautelare Gotha V come sul conto di ...omissis... " ..omissis... ha rilasciato ampie e puntuali dichiarazioni ..., " tanto da essere "indicato come uno dei componenti storici del gruppo mafioso del Mazzaroti". Secondo il narrato del collaboratore, "dopo la morte del padre tale cellula criminale era stata retta proprio dal ..omissis..., insieme a ...omissis..., i quali avevano raccolto intorno a sé i membri della congrega ancora in stato di libertà".

Particolarmente, significativi appaiono alcuni passaggi della predetta sentenza di appello, che con riguardo al ...omissis... sottolinea come "l'accusa contro ...omissis... si fonda sulle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia che convergono nell'indicare quale partecipe dell'associazione in contestazione e, dopo la morte di ..omissis... .., quale esponente di primo piano del gruppo di Mazzarrà Sant' Andrea", aggiungendo come in occasione dell'incendio della discarica di Mazzarrà Sant' Andrea risalente al 2012, il predetto ..omissis.. e ..omissis.. (come riferito da ..omissis..) "erano stati chiamati la sera stessa" per spegnere l'incendio di uno dei mezzi (di cui erano autori, v. p. 57 sentenza).

Anche nell'estate 2024, tra i dipendenti della " ..omissis..", impresa chiamata dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (tramite affidamento diretto) a partecipare alle operazioni di spegnimento dell'incendio alla discarica divampato il 24 giugno di quell'anno, risultava ...omissis... Quest'ultimo viene peraltro menzionato come colui che con ..omissis.. aveva "accompagnato i killers in occasione dell'omicidio di ...omissis..".

Si aggiunge che, al di là di quanto precede, in occasione dell'incendio di giugno 2024 le prime due imprese (..omissis.. e ..omissis..) sono state chiamate ad intervenire benché certamente non strutturate (come emerge oggettivamente dal numero di dipendenti) per affrontare una situazione di estrema gravità e nel cui ambito i VV FF hanno dislocato anche mezzi idonei a contenere minacce NBCR.

L'opaco sistema di spartizione degli appalti pubblici nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea aggiudicati con affidamenti diretti sempre alle medesime ditte, su espressa indicazione del Sindaco ..omissis..., come riferito dal Responsabile del Settore Tecnico nel corso delle audizioni, ha fatto altresì emergere, da ultimo, l'ingresso di nuove ditte come quella di cui è titolare ...omissis...

Quest'ultimo, coniugato con ..omissis., il cui zio è il collaboratore di giustizia ...omissis., appartenente alla mafia barcellonese, è risultato affidatario di interventi manutentivi





Prefettura di Messina

presso il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea eseguiti, come è emerso dalle risultanze, dal predetto ..omissis., anche dopo l'emissione interdittiva antimafia a carico della ...omissis... .

Nella richiesta di proroga attività nr.155/11-81/2023 di prot. del 9 agosto 2024, resa ostensibile dalla DDA (pag. 25), emerge tra l'altro quanto segue:

“Per la potatura al cimitero di Mazzarrà S. Andrea da assegnare a ...omissis.. che il 18.05.2024 si era incontrato a Falcone col Sindaco ..omissis.. consegnandogli un preventivo su penna USB, il Sindaco aveva chiesto che collaborasse con ...omissis... ed il ...omissis... aveva affermato che il Sindaco non dovesse esporsi in prima persona col ...omissis.. vista la vicinanza col ...omissis... stesso.

Risulta infatti che lo stessoomissis.., in occasione dell'incendio presso la discarica, contattò ...omissis..., tramite la compagna ...omissis... per chiedere le ragioni dell'affidamento per lo spegnimento dell'incendio, alla ditta individuale di ...omissis.. da parte del Sindaco ...omissis....

In quell'occasione anche diverse ditte del comprensorio dimostrarono disappunto per la scelta delle ditte individuate dal Sindaco ...omissis.. soprattutto nella circostanza della richiesta di noli di mezzi avanzata da ...omissis. ad alcune ditte barcellonesi.

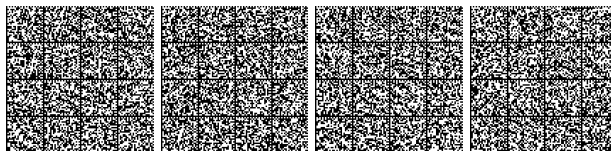
Altrettanto significative sono le anomalie rilevate nella gestione urbanistica del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, ambito a cui il Sindaco nel suo programma pubblicizzato nel corso della tornata elettorale del 2023, ha riservato solo un generico riferimento alla *“rivisitazione ed adeguamento alle odierne necessità del piano regolatore comunale”* (p. 16 programma elettorale).

L'analisi dell'Area di riferimento ha consentito alla Commissione d'accesso di riscontrare un quadro generale di disordine organizzativo, difetto di trasparenza, assenza di adeguati sistemi di controllo sull'attività e sugli atti, nonché mancanza di coordinamento tra tutti gli uffici coinvolti nella gestione dei procedimenti (ad esempio il SUAP, Ufficio Tributi ed Urbanistica): si tratta di aspetti che – come dettagliato – hanno consentito indebiti vantaggi a soggetti collegati alla criminalità organizzata.

Ad esito degli accertamenti, emerge come il condono edilizio è stato spesso utilizzato come mezzo per abilitare anche trasformazioni non sanabili, realizzate chiaramente in alcuni casi anche dopo la presentazione dell'istanza in sanatoria. Peraltro, è stata rilevata una pressoché inesistente attività di controllo da parte degli uffici comunali, anche nei casi di segnalazioni pervenute da privati cittadini, a cui si aggiunge l'assenza di linee di indirizzo e programmatiche finalizzate alla prevenzione ed alla repressione degli abusi edilizi.

Si osserva come il Sindaco, per sua stessa ammissione innanzi alla Commissione d'accesso, abbia riferito di non avere cognizione circa l'esistenza di Ordinanze di demolizione e di come l'asserito incarico di redigere su tale aspetto una *“Relazione”* alomissis.. subito dopo l'insediamento di quest'ultimo (risalente al dicembre 2024, dunque oltre un anno fa) sia tutt'ora in corso: come si è avuto modo di dettagliare, in realtà gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare come l'Ente ha emesso 4 ordinanze di demolizione.

Quanto precede non appare una condotta realmente rivolta al contrasto di un fenomeno, come sopra indicato, che rappresenta *“uno degli strumenti di più potente e prepotente controllo*





Prefettura di Messina

sul territorio" dei sodalizi mafiosi.

Dunque, nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, emergono forti carenze nelle attività di controllo del territorio, da esercitarsi in maniera autonoma od in ausilio alle Forze di Polizia, da parte della Polizia Municipale.

E anche laddove siano stati fatti interventi, non sono state adottate sanzioni: è il caso estremamente significativo dei controlli riguardati il citato ...omissis... e quelli di contrada Merlo, anche conosciuta come "Villaggio Reale" e connotata da diffuse forme di abusivismo edilizio, con riguardo alle quali si è palesata l'inefficienza dell'Amministrazione comunale e dei competenti uffici sulla tematica, carenza nel "buon andamento" amministrativo che ha oggettivamente favorito gli interessi di soggetti collegati direttamente o indirettamente alla criminalità mafiosa, dati i rapporti familiari con pregiudicato per associazione mafiosa. Peraltro, si tratta di parenti del consigliere comunale ...omissis....

In buona sostanza, si registra una sostanziale inerzia nel delicato settore delle verifiche di competenza nel settore della edilizia abusiva che, istituzionalmente, competono alla Polizia Municipale, atteso altresì che agli atti del medesimo Comando non è stato rinvenuto nessun registro delle opere abusive né è stata riscontrata una incisiva attività di controllo nel settore, ciò nonostante, l'Ufficio sia diretto da un dipendente con qualifica D.

Peraltro, nel Piano della *Performance* sia dell'Area Tecnica che della Polizia Municipale non vi è alcun riferimento alla attività di controllo e gestione del territorio, sia al fine di accertare abusi che al fine di adottare i conseguenziali provvedimenti repressivi, a dimostrazione ancora una volta della disattenzione dell'Organo politico al tema.

L'Amministrazione, pertanto, si ritiene essersi sottratta a quelle importanti attività disciplinate dal DPR 380/2001 (Testo Unico sull'Edilizia) in materia di controlli, anche di Polizia Giudiziaria nei casi di rilevanza penale, che devono essere assicurate dalla Polizia locale.

Come accennato, gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare che l'Ente ha emesso 4 ordinanze di demolizione, tra le quali quelle riguardanti:

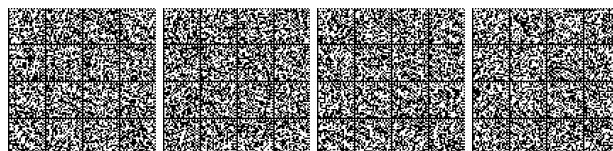
...omissis..., con riguardo all'immobile sito in Vico II Vittorio Emanuele III;

...omissis..., con riferimento all'immobile ubicato in Contrada Merlo

Si tratta di iter amministrativi di competenza dell'Area tecnica che sono risultati caratterizzati da significative anomalie e scarsa trasparenza, che hanno pregiudicato il corretto svolgimento delle funzioni amministrative a vantaggio di interessi di soggetti collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, quali i citati ...omissis..., aspetti più volte richiamati dalla giurisprudenza di settore in quanto espressione di condizionamento mafioso.

Nella circostanza, dunque, si è rilevata la sussistenza di elementi soggettivi e oggettivi che si ritengono, in un'ottica probabilistica, legati da un rapporto di interdipendenza.

Sempre con riferimento all'Area tecnica ulteriori criticità emergono, anche giudizialmente, con riguardo alla predetta vicenda del 2024 inerente l'iter amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione al prelievo di inerti dall'alveo dei torrenti, istanza presentata ancora dalla ...omissis..., nonché con riferimento a quella dell'accesso abusivo in banca dati risalente al 2022. Si tratta di vicende con riferimento alle quali il GIP di Messina si è espresso come segue "...a conferma di una capacità di influenza nel territorio di Mazzarrà S. Andrea, in capo a ...omissis..., va rilevato come questi abbia potuto contare sul contributo di ...omissis..., detta ...omissis..., impiegata presso l'Ufficio tecnico del Comune di Mazzarrà S.





Prefettura di Messina

Andrea, con il quale egli intrattiene una relazione; verosimilmente, proprio attraverso questa donna, ...omissis... riusciva a procurarsi visure catastali di suo interesse, tramite un accesso al sistema informatico cui ella procedeva nell'interesse del ...omissis... in data 5.4.2022. Nel successivo mese di novembre 2023, come si è detto, la stessa donna interveniva, sempre su interesse del ...omissis..., presso degli immobili, ove erano custoditi dei mezzi meccanici appartenenti ad una società riferibile al ...omissis... medesimo, e sottoposta a confisca. La relazione intrattenuta con questa donna consente al ...omissis... di disporre di informazioni sensibili e, come si è visto, di intervenire sugli uffici comunali, grazie anche al contributo di ...omissis...". Eppure, come sopra evidenziato, sulla posizione di impiego di ..omissis.. il Comune non si è sin qui pronunciato.

Dunque, da quanto precede si ritiene emerga un quadro in cui nell'ambito dell'Ufficio tecnico comunale, accanto alle richiamate forme di collegamento tra taluni dei componenti (quali le predette ...omissis.. e ..omissis..) con il pregiudicato per associazione mafiosa ...omissis..., si sono osservati iter amministrativi connotati da anomalie e risultati d'interesse per soggetti organici alla criminalità organizzata (con specifico riferimento agli affidamenti alla ...omissis... risultata riconducibile al predetto ...omissis...), o per parenti di pregiudicati per associazione mafiosa (come nel caso della pratica sanatoria riguardante la ...omissis.., zia del pregiudicato ...omissis...).

Anche nell'Area Finanziaria si rilevano anomalie.

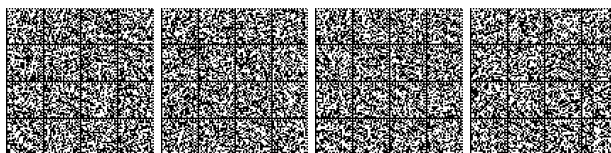
Avuto riguardo alla giurisprudenza di settore, che ha individuato nella riscossione dei tributi uno dei settori "*strategici*" con riguardo ai quali l'Ente pubblico deve evitare disattenzioni e inefficienze, sia per ragioni contabili¹⁸ che anche al fine di non favorire interessi criminali, è stata verificata l'efficienza nella riscossione della Tassa sui Rifiuti (TAR), dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e del Canone Idrico per il periodo oggetto di approfondimento.

Emerge una capacità di riscossione molto esigua, accertata dalla disamina dell'ultimo rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comune, che riporta valori alti dei residui attivi da incassare comprensivi anche dei tributi non riscossi, nel quale la percentuale di riscossione per ogni singolo tributo è notevolmente bassa.

All'atto dell'insediamento della Commissione d'accesso l'attività coattiva IMU e TARI era difatti ferma alle annualità 2016/2017 e, solo dopo, l'ufficio Tributi ha provveduto alla notifica degli atti relativi alle annualità successive fino al 2021.

Nel periodo 2017 – 2025 la percentuale IMU riscossa ammonta solo al 4,35% del totale (39.143, 15 su 899.991, 60 euro) e, inoltre, per gli anni di imposta 2022, 2023, 2024 e 2025 il Comune non ha effettuato alcuna attività al fine della riscossione dell'IMU, ad eccezione dell'invio degli avvisi bonari, né attività di accertamento per omessi versamenti o infedeli

¹⁸ Considerato che una bassa percentuale di riscossione obbliga l'ente ad accantonare ingenti somme nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), riducendo drasticamente la capacità di spesa per investimenti e servizi ai cittadini.





Prefettura di Messina

dichiarazioni, come di seguito dettagliato:

IMU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UTENTI CENSITI	2.759	2.722	2.714	2.796	2.799	2.844	2.608	2.556	2.579
TOT. ACCERTAMENTO	156.494,30 €	157.519,10 €	141.288,30 €	229.398,30 €	215.294,60 €	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
TOT. RISCOSSO (DA ACCERTAMENTO)	15.609,20 €	10.910,94 €	12.614,01 €	SI NOTIFICHE SOLLETTI 0,00 €	NO NOTIFICHE SOLLETTI 0,00 €	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
COMPLESSIVO ACCERTAMENTO			899.991,60 €						
COMPLESSIVO RISCOSSO			39.134,15 €			4,35%			

Con riguardo allo stesso arco temporale l'ammontare degli importi TARI non riscossi è pari a 986.181,75 euro; mentre per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 l'ente non ha ancora effettuato attività di accertamento della TARI, come di seguito dettagliato:

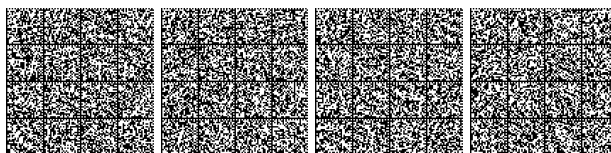
TARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ISCRITTI	681	713	728	747	752	746	762	738	738
IMPORTI NON RISCOSSI	83.163,80	55.537,80	59.716,70	71.302,99	81.488,88	120.805,50	88.278,10	161.695,70	276.202,40
TOTALE IMPORTI	986.181,75								

Allo stesso tempo, la ...*omissis*..., società romana che si occupa di effettuare la fase di recupero e iscrizione a ruolo degli utenti morosi, non ha avviato, in quanto non ha ancora ricevuto i dati da parte del Comune, le procedure coattive per gli anni successivi al 2017 in relazione alla TARI, IMU e TASI.

Non priva di significato appare, poi, la circostanza che solo il 19 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha cercato di dare impulso all'attività di riscossione prevedendo l'assegnazione di compensi a favore dei dipendenti comunali impegnati nelle attività di notifica degli accertamenti IMU e TARI.

Al di là della circostanza che solo dopo l'insediamento della Commissione l'Amministrazione ha "sentito" l'esigenza di fornire un atto di indirizzo finalizzato al recupero di imposte e tributi comunali risalenti addirittura a cinque anni prima, si rileva come la mancata qualificazione del personale impiegato ai fini della notifica dell'avviso di accertamento, viola la normativa in tema di notificazione degli atti amministrativi, che contempla come l'avviso di accertamento possa essere effettuato tramite ufficiale giudiziario, messo comunale, posta raccomandata o PEC e non nelle forme di cui alla predetta delibera comunale. Si tratta di circostanza che, inevitabilmente, espone l'Ente, oltre che alle spese connesse alla corresponsione di ore di straordinario al personale impiegato, anche a ricorsi tributari per oggettivi difetti di notifica.

Nel vagliare l'efficienza dell'attività di riscossione dei tributi, si è osservato come il Comune non abbia prestato la dovuta attenzione alle riscossioni tributarie potenzialmente conseguibili dall'attività vivaistica, che - come sottolineato anche dal Sindaco ...*omissis*.. nel





Prefettura di Messina

programma elettorale del 2023 - tra le attività produttive è *“quella che riveste la maggiore importanza per l'economia locale”*: del resto il Comune si fregia del titolo di *“Culla dei Vivai”*, a seguito di proposta dello stesso ...omissis... approvata con Delibera n. 17 del 25 maggio 2019.

Peraltro, si tratta di settore produttivo nel cui ambito hanno avuto storicamente interessi esponenti di spicco della criminalità organizzata anche mafiosa, e che in un caso, proprio in tale ambito, è emersa una cointeressenza con prossimo congiunto di amministratore comunale. Sul punto si richiama ancora il contratto di locazione di terreno stipulato (nelle vesti di coparti) dalla moglie del Vicesindaco ...omissis... e dal figlio di ..omissis... (pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa), con il proprietario del terreno.

Eppure, il quadro conoscitivo che su tale settore produttivo ha l'amministrazione comunale appare approssimativo e non accompagnato da direttive formali finalizzate ad acquisire informazioni su quel contesto, finalizzate a una mappatura necessaria all'espletamento dei controlli di competenza anche sul piano tributario.

Nel contempo è emerso il mancato pagamento, da parte di svariati vivai, dei Tributi Locali.

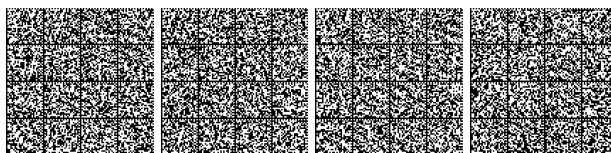
In materia di rete idrica si è rilevato come, a dispetto di un bilancio chiuso con un disavanzo finanziario, il Comune non proceda ad alcuna bollettazione del servizio benché faccia fronte alle spese connesse agli interventi manutentivi e agli oneri per la depurazione e lo smaltimento dei fanghi.

Con riguardo all'Area economico-finanziaria, dunque, quello che emerge è un quadro caratterizzato dall'assenza di direttive chiare e lineari finalizzato alla riscossione dei tributi dovuti da specifici settori (quale quello vivaistico). Si tratta di circostanza significativa, considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa quello della riscossione dei tributi è aspetto che assume rilievo per la materia in trattazione, soprattutto qualora assuma i caratteri di *“situazione di esteso e consolidato disordine”* e si attesti *“su percentuali molto basse”*, così come emerso nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

La rilevanza di tale aspetto emerge, nel contempo, anche dalla *“Relazione sull'attività del Comitato XXIV sulla Trasparenza negli enti pubblici anche non territoriali”* del 2022, che sottolinea come *“nella Relazione del Ministro dell'interno sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, dell'anno 2020, è evidenziato che « gli enti sciolti, oltre a presentare situazioni di diffuso disordine amministrativo, che li rendono più facilmente “esposti” a ingerenze esterne e asserviti alle pressioni delle organizzazioni criminali, versano anche in precarie condizioni finanziarie che accrescono i rischi di vulnerabilità rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa ».*

Aspetti di interesse sono emersi anche con riferimento all'Area amministrativa, presso cui ...omissis...¹⁹, moglie del geom. ...omissis... (ex Responsabile Ufficio Tecnico ed Esperto del Sindaco ...omissis...), madre della consigliera ..omissis... e cugina di ...omissis..., ha rivestito le funzioni di Responsabile dell'Ufficio per poi essere collocata in quiescenza a decorrere

¹⁹ Nata a Mazzarrà Sant'Andrea il 16.3.1957.





Prefettura di Messina

dall'aprile 2024 con posizione economica DI profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, attribuitale il 20 febbraio 2024, dunque solo qualche settimana prima del collocamento in pensione.

La predetta, come già dettagliato, è risultata in rapporti di frequentazione con il cugino, analogamente al citato coniuge ...omissis..., il quale, con determina n.9 del 7.02.2018 a firma del Sindaco ..omissis.., veniva nominato "Esperto del Sindaco a titolo gratuito", per tutta la durata del mandato sindacale, in materia di studio e avvio di *project financing*, espropriazioni, sostenibilità ambientale e gestione rifiuti, protezione civile, manutenzione e gestione infrastrutture comunali.

Si tratta di uno dei primi atti posti in essere dal Sindaco ...omissis.. dopo l'insediamento avvenuto sul finire del 2017, nonostante la Commissione Straordinaria Prefettizia in data 26.1.2016 avesse rimosso, a seguito di provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno conseguente alle risultanze dell'attività di accesso condotta nel 2015, il ..omissis.. dall'incarico presso l'Ufficio Tecnico destinandolo all'Area Amministrativa.

Tra le attività svolte nell'area Amministrativa vi è anche la gestione delle attività dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Al riguardo, si è avuto modo di rilevare che l'Amministrazione Comunale non ha emanato alcun atto regolamentare per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive e si è potuto appurare che il Comune gestisce ancora le procedure SUAP mediante l'uso della posta elettronica certificata e con modalità *cartacea* con ovvie ricadute in termini di trasparenza ed efficienza amministrativa, contrariamente a quanto disposto dalla normativa di settore.

Solo dopo l'insediamento della Commissione ispettiva, la Giunta Comunale con la Delibera n° 131 del 28/12/2025, ha approvato l' "*AdeSIONe al servizio di gestione dello Sportello telematico SUAP con la Camera di Commercio di Messina ed InfoCamere,*" mediante il portale impresainungiorno.gov.it.

In ogni caso non sono state riscontrate comunicazioni di inizio attività riguardanti il settore vivaistico, con riguardo al quale – per quanto ritenuto dal Sindaco ...omissis... "strategico" e "motore dell'economia mazzarese" (come da Relazione annuale) – si ribadisce che il Comune non è a conoscenza del numero di imprese presenti nel territorio né effettua le dovute verifiche e controlli, sia in materia di sussistenza dei requisiti soggettivi che di regolarità delle strutture realizzate.

Si tratta in buona sostanza di un quadro caratterizzato da inefficienze e opacità che contraddistinguono la gestione degli uffici del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea e che si ripropongono con caratteristiche, spesso coincidenti, nelle varie vicende prese in esame. Si vuol fare riferimento a quanto riportato nella relazione della Commissione di accesso relativamente alle attività d'indagine che hanno riguardato l'attività esercitata da ...omissis.. e la SCIA della ditta ...omissis.. di ...omissis....

Con riguardo al primo è stato rilevato come si tratti di attività esercitata abusivamente essendo in possesso della licenza esclusivamente per la vendita di casse funebri ma non per l'esercizio di servizi cimiteriali che di fatto esercita e per la quale è necessaria l'iscrizione in *white list*. Dagli accertamenti emersi in sede ispettiva si è potuto appurare che, nonostante abbia una licenza di commercio al minuto, il predetto ...omissis.. espone un cartello che pubblicizza il





Prefettura di Messina

proprio nome unito alla dicitura "onoranze funebri", tanto che sullo stesso cartello, vengono riportati anche dei numeri di telefono come riferimento per contatti di reperibilità in caso di necessità.

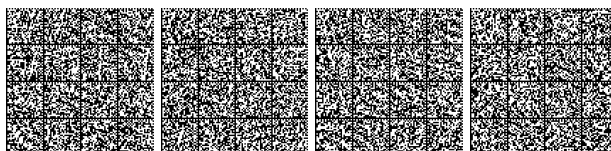
Con riferimento alla seconda sono invece emerse gravi carenze istruttorie in materia ambientale e urbanistica, che hanno favorito gli interessi di soggetto collegato a pregiudicato per concorso esterno in associazione mafiosa.

...omissis... è il padre di ...omissis... convivente con ...omissis... , figlio di ...omissis..., pregiudicato per concorso esterno mafiosa nonché legato , unitamente al fratello ..omissis., al Vice Sindaco ...omissis... da cointeressenze in campo vivaistico. ...omissis... è titolare di un'autofficina la cui autorizzazione commerciale è risultata priva dei necessari pareri e la cui attività è stata svolta in immobile abusivo solo successivamente sanato con rilascio del permesso a costruire in sanatoria

Gli aspetti sopra delineati si ritiene abbiano fatto emergere elementi concreti e univoci di turbamento delle scelte amministrative da parte di sodalizi mafiosi.

Si richiamano al riguardo:

- i collegamenti diretti o indiretti del Sindaco, degli amministratori e di taluni dipendenti del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, con la criminalità mafiosa. Si tratta di elementi soggettivi desunti dalle parentele, dalle frequentazioni e dalle cointeressenze dei predetti con soggetti controindicati, nonché dalla circostanza che tra i sottoscrittori dell'unica lista presentata nella tornata elettorale del 2023 risultano esserci anche soggetti collegati a pregiudicati per associazione mafiosa;
- le rilevanti anomalie sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative esaminate, attinenti settori strategici quali quelli della riscossione dei tributi;
- in materia di lavori pubblici si è registrato un diffuso ricorso all'affidamento diretto, dato di per sé anomalo, che nel caso di specie ha assunto ulteriore valenza alla luce delle generalizzate carenze motivazionali dei provvedimenti adottati e della circostanza che un significativo numero di servizi e lavori siano stati affidati ad imprese che sono risultate avere contatti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata, non iscritte in *white list* o con iscrizione in istruttoria;
- l'alterato procedimento di formazione della volontà degli organi gestionali, con riguardo ai quali, a un diffuso disordine amministrativo, si accompagna una generalizzata ingerenza del Sindaco ...omissis..., soprattutto con riferimento a taluni aspetti, quali l'individuazione dei contraenti degli affidamenti diretti. Le scelte dell'amministrazione in tema di appalti hanno fatto emergere, infatti, irregolarità nelle scelte degli operatori economici, fortemente lesive del principio della libera concorrenza e trasparenza, tanto più che il Sindaco ...omissis... ha mantenuto per se la delega ai Lavori Pubblici, con ciò concorrendo a compromettere la gestione amministrativa del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, devianandola da quei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, di cui l'impermeabilità alle ingerenze della criminalità organizzata rappresenta una indispensabile precondizione. Si tratta di ambito in cui il Sindaco non ha avuto remore ad





Prefettura di Messina

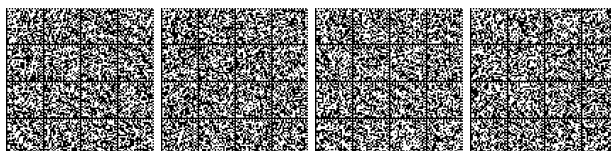
affidare a soggetto titolare di una ditta edile, che ha operato per il Comune, raggiunta da interdittiva prefettizia antimafia a seguito dei rapporti intrattenuti, peraltro in un centro di ridotte dimensioni quali Mazzarrà Sant'Andrea, con ...omissis.... Quest'ultimo, pregiudicato per associazione mafiosa, dalle risultanze del proc. "Stessa Maniera", risulta avere manifestato "costante interesse" "con riferimento alla discarica" di quel Comune, i cui lavori di messa in sicurezza sono stati recentemente finanziati con 32 milioni di euro con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti il tenore delle conversazioni del 18 e 21 marzo 2024, richiamate nell'Ordinanza Stessa Maniera, tra ..omissis.. e ...omissis.. rilevano il forte interesse sui futuri lavori presso la discarica ancor più in considerazione del diretto coinvolgimento del ...omissis... sulle vicende relative al movimento dei depositi sovralluvionali e all'acquisto di un impianto di frantumazione di inerti da parte diomissis....

Si richiama inoltre l'affidamento diretto alla ditta "...omissis.." che non risultava iscritta in WL ed all'atto dell'affidamento aveva addirittura ricevuto da questa Prefettura, in data 27 settembre 2023 la comunicazione (ex art 92 c. 2 bis del Codice antimafia) di avvio di procedimento finalizzato al diniego di iscrizione in *white list*, in quanto erano emerse situazioni di criticità a carico di ...omissis..., padre di ...omissis..., per concorso esterno in associazione mafiosa. Inoltre, tra i dipendenti, si è riscontrata la figura di ...omissis.. (condannato per associazione mafiosa, nell'ambito del procedimento *Gotha V*);

- l'alterazione del procedimento di formazione della volontà del Consiglio comunale, appiattito sulla volontà del sindaco, che è risultato non espletare adeguatamente le funzioni di indirizzo e controllo attribuitigli dal T.U.O.E.L., tanto da limitarsi a trattare atti ordinari senza intraprendere alcuna iniziativa con riguardo a vicende di assoluto rilievo (quale la trattazione in seduta pubblica della vicenda penale a carico del Sindaco per reato aggravato ex art 416 bis 1 c.p.);
- la sostanziale inerzia nel delicato settore delle verifiche di competenza nel settore della edilizia abusiva;
- il presunto sistema corruttivo incentrato sulla figura del Sindaco ...omissis... (vedi nota 5, pag. 7)

Quanto sopra concretizza una situazione di favore per gli interessi di soggetti collegati a esponenti della criminalità mafiosa di quel territorio e che letti nel loro complesso, secondo una logica probabilistica tipica del diritto della prevenzione, si ritengono legati da un rapporto di interdipendenza anche alla luce della pacifica presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso in quel territorio.

Alla luce di una complessiva valutazione di quanto precede e seguendo la logica della c.d. *probabilità cruciale*, si ritengono ravvisabili i presupposti per l'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 143 TUOEL, quale misura avanzata di prevenzione antimafia, tenuto conto che i concreti e univoci elementi attestanti collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con esponenti di sodalizi mafiosi si sono riflessi sul corretto andamento





Prefettura di Messina

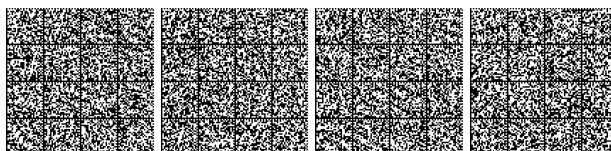
dell'amministrazione locale.

Inoltre, in ragione di quanto in premessa analiticamente esaminato e delle risultanze giudiziarie (da ultimo del procedimento DDA "*Stessa Maniera*") appaiono sussistere le motivazioni per l'adozione dei provvedimenti ex art. 143, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali anche nei confronti delle impiegate comunali ...omissis... e ..omissis.. (...omissis...), in ragione delle condotte poste in essere dalle stesse a vantaggio di interessi di pregiudicato per associazione mafiosa.

In relazione a quanto esposto ed alle chiare evidenze risultanti dalla relazione della Commissione d'accesso, nel rimarcare che la *ratio* della normativa è quella non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano intaccato il regolare e legittimo andamento, si ritiene che nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea insistano una pluralità di situazioni patologiche che, nell'indebolire i presidi della legalità della vita politico-amministrativa dell'Ente, danno indubbiamente luogo ai fenomeni di condizionamento tali da compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento dell'Amministrazione.

Le risultanze dell'attività della Commissione d'accesso sono state oggetto di approfondita disamina in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in data 5 maggio u.s., con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di questo Capoluogo Dott. Antonio D'Amato e del Sostituto Procuratore della Repubblica di Messina, Dott. Pietro Vinci. E' stata condivisa l'esistenza, presso il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati. Circostanza in relazione alla quale si ritiene di proporre lo scioglimento del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, ai sensi dell'art. 143 TUEL.

IL PREFETTO
(D. Stani)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 agosto 2026.

Designazione del laboratorio Geo Labo S.r.l., in Castrocielo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

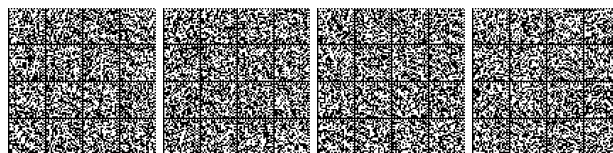
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 7 agosto 2026 dal laboratorio Geo Labo S.r.l., sito in via Casilina Nord n. 3 - CAP 03030 - Castrocielo (FR), acquisita in data 10 agosto 2026 al progressivo 387851, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 febbraio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Geo Labo S.r.l., sito in via Casilina Nord n. 3 - 03030 Castrocielo (FR), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 2 febbraio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Geo Labo S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019

26A04757



DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l., in Sestu, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella Parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 13 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2023 con il quale al laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l., sito in località Is Coras s.n.c., cap 09028 - Sestu (CA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo e variata la denominazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 luglio 2026, acquisita in pari data al progressivo 329670;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 29 gennaio 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l., sito in località Is Coras s.n.c., cap 09028 - Sestu (CA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 1° maggio 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021



DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio pH S.r.l., in Barberino Tavarnelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data

2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;



Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto dell'8 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 22 agosto 2023, con il quale al laboratorio pH s.r.l., sito in via Sangallo 29 località Sambuca Val di Pesa, CAP 50028 - Barberino Tavarnelle (FI), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 luglio 2026, acquisita in pari data al progressivo 339192;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio pH s.r.l., sito in via Sangallo 29 località Sambuca Val di Pesa, CAP 50028 - Barberino Tavarnelle (FI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 9 luglio 2030 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio pH s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

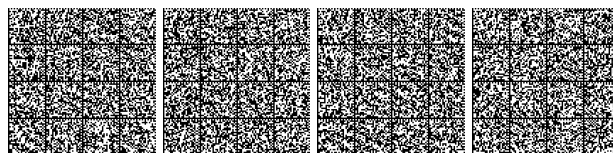


ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
2-gliceril monopalmitato/2-glyceryl monopalmitate	COI/T.20/Doc n 23/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanol/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Difetto/Negative attribute, Fruttato Maturo/Ripe fruity, Fruttato Verde/Green fruity, Mediana Altri attributi negativi/Median other negative attributes, Mediana Amaro/Median bitter, Mediana Avvinato/Inacetito/Acido/Agro/Median	COI/T.20/Doc n 15/rev 11 2024 escluso par 4.4 e 10.4 + Reg UE 2104/2022 29/07/2022 GU UE L284 04/11/2022 All II



Winey/vinegary/acid/sour, Mediana difetto/Median negative attribute, Mediana fruttato/Median fruity, Mediana Muffa/Umidità/Terra/Median musty/humid/earthy, Mediana Olive gelate (legno umido)/Median frostbitten olives (wet wood), Mediana Piccante/Median pungent, Mediana Rancido/Median rancid, Mediana Riscaldo/Morchia/Median fusty/muddy sediment, Valutazione organolettica/Organoleptic assessment	
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Steroli/Sterols : 24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido arachidonico (omega-6) (C20:4)/Arachidonic acid (omega-6) (C20:4), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017



(omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-ottadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-ottadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido docosaesaenoico (omega-3) (C22:6)/Docosaesaenoic acid (omega-3) (C22:6), Acido docosapentaenoico (omega-3) (C22:5)/Docosapentenoic acid (omega-3) (C22:5), Acido eicosapentaenoico (omega-3) (C20:5)/Eicosapentenoic acid (omega-3) (C20:5), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignocericico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoic acid (Trans-linolenic acid C18:3)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 2026.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2026 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, articolato in distinte sezioni e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale all'IVASS di un contributo di vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro di cui al predetto art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinqies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 34, del decreto legislativo n. 187 del 2020, che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinqies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso, nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 336, comma 3-*bis*, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 2 sia determinato il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 2025 n. 230, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2025, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2025;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2026, approvato dal Consiglio dell'IVASS nella seduta del 23 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2026, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2026, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico ed all'elenco annesso al registro, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, relativo alla sessione d'esame 2026, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività;

Vista la comunicazione dell'8 giugno 2026 n. 0127027/26, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2026 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nonché la misura del contributo a ca-



rico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2026;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2026 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2026 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) Sezione A - agenti di assicurazione:

persone fisiche euro 55,00;

persone giuridiche euro 335,00.

b) Sezione B - *broker*:

persone fisiche euro 55,00;

persone giuridiche euro 335,00.

c) Sezione C:

produttori diretti euro 21,00.

d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:

banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane con raccolta premi uguali o superiore a 1 milione di euro euro 10.000,00;

banche, intermediari finanziari e SIM con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro euro 6.300,00.

e) Sezione F - intermediari a titolo accessorio

persone fisiche euro 55,00;

persone giuridiche euro 335,00.

f) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:

persone fisiche euro 15,00;

persone giuridiche euro 80,00.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2026.

Art. 2.

Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2026

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità, di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, per la sessione d'esame 2026, è stabilito nella misura di ottanta euro.

Art. 3.

Versamento dei contributi

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2026

Il Ministro: GIORGETTI

26A04769

DECRETO 2 settembre 2026.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2026 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

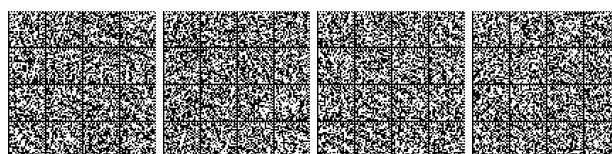
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interese collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;



Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 335;

Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 33, lettera c) del decreto legislativo n. 187 del 2020, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese, nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, che dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinata dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2025 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2025, n. 242, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2025, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento IVASS n. 153 del 6 dicembre 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2024, n. 295, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, è stata fissata, per l'esercizio 2025, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,50 % dei predetti premi;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2026 approvato dal consiglio dell'IVASS nella seduta del 23 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2026, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2026, approvato dal consiglio dell'IVASS in data 5 maggio 2026;

Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Visto il provvedimento IVASS del 6 ottobre 2021, n. 113, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese con sede legale negli Stati aderenti allo spazio economico europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi a partire dall'anno 2021, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2021, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2026, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Vista la comunicazione dell'8 giugno 2026, n. 0127027/26, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comunica che il direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2026, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura, rispettivamente, dello 0,49 per mille dei premi incassati nel 2025, al netto degli oneri di gestione stabiliti con provvedimento IVASS n. 153 del 6 dicembre 2024, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle rappresentanze in Italia di imprese extra SEE, e dello 0,12 per mille dei premi incassati in Italia nel 2025, al netto degli oneri di gestione stabiliti con provvedimento IVASS n. 153 del 6 dicembre 2024, a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi;

Vista la citata comunicazione dell'8 giugno 2026, n. 0127027/26, con la quale l'IVASS comunica che il direttorio integrato ha formulato le seguenti proposte:



il contributo a carico delle imprese che operano in regime di stabilimento è corrisposto direttamente dalla rappresentanza situata in Italia sui premi raccolti nel territorio italiano;

il contributo a carico delle imprese che operano in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che per il tramite di rappresentanze situate in altri paesi europei, è corrisposto dalla casa madre con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano;

le imprese di riassicurazione pura comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto
per l'anno 2026 all'IVASS*

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2026 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura di seguito indicata:

a) 0,49 per mille dei premi incassati nel 2025 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

b) 0,12 per mille dei premi incassati in Italia nel 2025 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2026 è corrisposto all'IVASS:

a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;

b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

3. Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

4. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al comma 1, i premi incassati nell'esercizio 2025 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 6 dicembre 2024, n. 153, in misura pari al 4,50 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2026

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2026 è versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, e al provvedimento dell'IVASS n. 113 del 6 ottobre 2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2026

Il Ministro: GIORGETTI

26A04770

DECRETO 9 settembre 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.

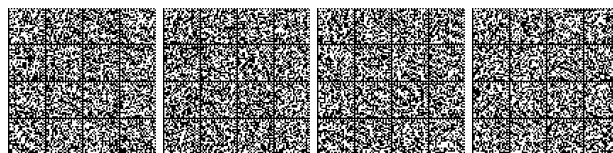
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal



direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione del 11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio

2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 84.549 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 settembre 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 settembre 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.



Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto

strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.



Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 settembre 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 settembre 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

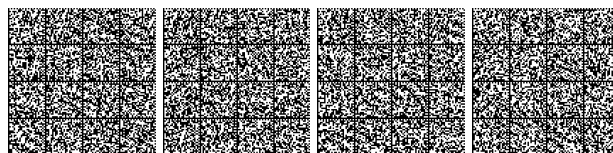
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.



Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Fermo restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

DECRETO 9 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 122 giorni, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

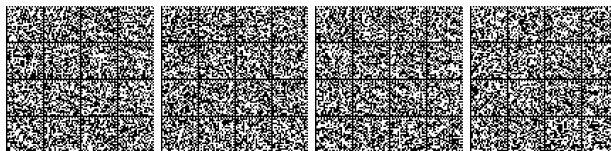
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

26A04838



Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 9 gennaio 2026, n. 681, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 gennaio 2026 e scadenza 14 gennaio 2027;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 84.549 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 settembre 2026 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centoventidue giorni, con data di prima emissione 14 gennaio 2026 e scadenza 14 gennaio 2027, di cui al proprio decreto del 9 gennaio 2026, n. 681 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «Rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa.



Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco Specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.



Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 settembre 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 settembre 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo Specialista è risultato aggiudica-



tario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A04839

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 luglio 2026.

Riparto regionale delle somme stanziati per il 2026, destinate al rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali, per la trasmissione di messaggi autogestiti in campagne elettorali e per la comunicazione politica.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

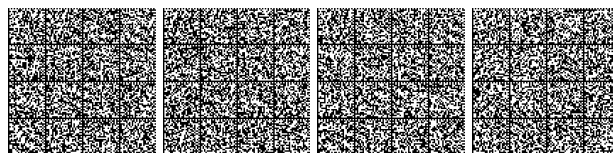
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2023 prot. n. 31303 con la quale vengono trasmessi i chiarimenti tecnici forniti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 2025, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;



Visto il suindicato decreto interministeriale del 26 settembre 2025 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2025, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 12,06 e di euro 32,68 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2026 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2026 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2025 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota prot. n. 369 del 20 gennaio 2026;

Considerato che la misura del rimborso per ciascun messaggio è calcolata sulla base della diffusione con copertura regionale e dovrà essere rideterminata per le emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono su bacini provinciali o pluri-provinciali;

Visto il tasso di inflazione programmato definito e pubblicato periodicamente dal Dipartimento del Tesoro fissato al 1,5% per l'anno 2026;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 della *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2025;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2026 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 17, della riportata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 alle strutture di primo livello;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2026 pari ad euro 1.360.204,00;

Decreta:

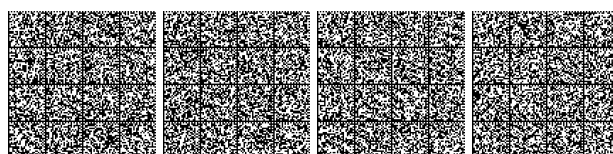
Art. 1.

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2026, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,24 ed euro 33,17 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. La misura di tale rimborso è riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta – secondo quanto previsto dal successivo comma 5 – per i messaggi diffusi solo in una o più province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive.

2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2026, euro 453.401,36 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 906.802,64 alle emittenti televisive locali.

3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2026 come segue:

Calcolo oneri 2026 rimborsabili	Quota emittenti radiofoniche	Quota emittenti televisive	Totale
Abruzzo	10.663,16	21.326,31	31.989,47
Basilicata	5.012,00	10.023,99	15.035,99
Calabria	16.580,64	33.161,28	49.741,92
Campania	43.813,45	87.626,91	131.440,36
Emilia-Romagna	31.588,27	63.176,53	94.764,80
Friuli-Venezia Giulia	9.829,89	19.659,78	29.489,67
Lazio	42.359,47	84.718,93	127.078,40



Liguria	11.809,82	23.619,64	35.429,46
Lombardia	71.559,26	143.118,51	214.677,77
Marche	11.647,30	23.294,59	34.941,89
Molise	2.901,97	5.803,95	8.705,92
Piemonte	31.949,90	63.899,79	95.849,69
Puglia	31.028,37	62.056,74	93.085,11
Sardegna	12.692,99	25.385,97	38.078,96
Sicilia	40.615,46	81.230,93	121.846,39
Toscana	26.427,51	52.855,01	79.282,52
prov. di Trento	4.346,73	8.693,45	13.040,18
prov. di Bolzano	3.900,19	7.800,37	11.700,56
Umbria	6.172,42	12.344,83	18.517,25
Valle D'Aosta	923,94	1.847,88	2.771,82
Veneto	37.578,62	75.157,25	112.735,87
Totali	453.401,36	906.802,64	1.360.204,00

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

5. Fermo restando il valore di euro 12,24 per le radio e di euro 33,17 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l'intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

6. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 1 a 5 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo della legge 22 febbraio 2020, n. 28, qualora l'importo oggetto del riparto risulti insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiofoniche, può essere utilizzato l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive nella stessa regione e per la medesima annualità.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.mimit.gov.it

Roma, 31 luglio 2026

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1139

26A04771

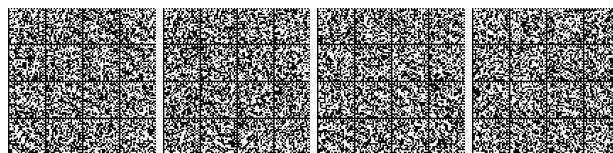
DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vima società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Vima società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 12.174,00, si riscontra una massa debitoria di euro 431.188,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 459.541,00;

Considerato che in data 28 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Vima società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03174330583), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma il 29 ottobre 1956 (codice fiscale CRPCRL56R29H501M), domiciliato in Fiano Romano (RM), Piazza della Libertà n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04544

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A Tutto Tondo – Società cooperativa sociale», in Acqui Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «A Tutto Tondo - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.248,00, si riscontra una massa debitoria di euro 66.582,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -39.334,00;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dalla presenza di debiti tributari ed erariali, nonché dalla ricezione di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 27 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «A Tutto Tondo - Società cooperativa sociale», con sede in Acqui Terme (AL) (C.F. 02525340069), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Roccotelli, nato a Maschito (PZ) il 15 maggio 1969 (codice fiscale RCCNGL69E-15F006S), domiciliato in Avigliana (TO), via F. e G. Falcone n. 73/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04545

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l. – Impresa sociale onlus in liquidazione siglabile “Consorzio Nuovi Orizzonti s.c.s. a r.l. onlus”», in Saluzzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l. - Impresa sociale onlus in liquidazione siglabile "Consorzio Nuovi Orizzonti s.c.s. a r.l. onlus"» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 133.566,00, si riscontra una massa debitoria di euro 416.979,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -283.413,00;

Considerato che in data 5 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati a mezzo PEC, mentre al legale rappresentante la comunicazione è stata trasmessa il 7 luglio 2022 a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale, come risultante dalla visura camerale, non disponendo la cooperativa di un indirizzo PEC;

Considerato che la predetta comunicazione di avvio del procedimento è tornata al mittente per «compiuta giacenza», perfezionando la procedura di notificazione, e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Consorzio Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a r.l. - Impresa sociale onlus in liquidazione siglabile "Consorzio Nuovi Orizzonti s.c.s. a r.l. onlus"», con sede in Saluzzo (CN) (C.F. 02851990040), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B-06B885S), ivi domiciliato in viale Montebello n. 1H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04546

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Impatto Zero società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

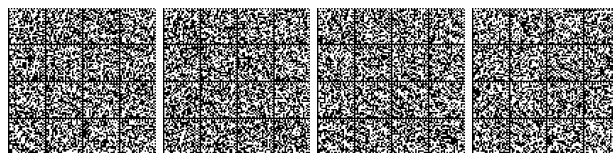
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Impatto Zero società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 86.600,00, si riscontra una massa debitoria di euro 454.572,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 390.776,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario e verso i dipendenti per mancato pagamento del TFR;

Considerato che in data 29 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Vista la nota del 6 maggio 2026, con la quale il legale rappresentante ha sollecitato l'adozione del provvedimento in questione, dato il ricevimento di una cartella da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione e di un atto di pignoramento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Impatto Zero società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Torino (TO) (C.F. 03095910927), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B-06B885S), ivi domiciliato in Viale Montebello n. 1H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04547

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Firenze Service - Società cooperativa in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Firenze Service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 luglio 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 8.695,71, si riscontra una massa debitoria di euro 57.717,10 ed un patrimonio netto negativo di euro - 49.021,39;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti v/dipendenti per mancato pagamento di retribuzioni;

Considerato che in data 19 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Firenze Service - Società cooperativa in liquidazione» con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 06387980482), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco D'Orsogna Bucci, nato a Treviso (TV) il 23 settembre 1971 (codice fiscale DR-SMRC71P23L407V), domiciliato in Lanciano (CH) - via E. Tinari n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04552

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fratello Sole Sorella Luna società cooperativa in liquidazione», in Poggio Bustone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

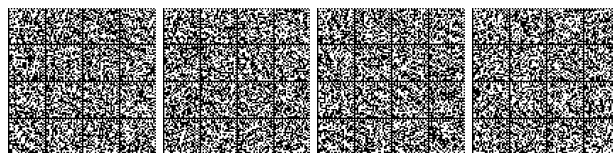
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fratello Sole Sorella Luna società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 43.081,82, si riscontra una massa debitoria di euro 177.477,68 ed un patrimonio netto negativo di euro - 134.395,86;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e dal mancato pagamento di TFR;

Considerato che in data 29 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Fratello Sole Sorella Luna società cooperativa in liquidazione», con sede in Poggio Bustone (RI) (codice fiscale 01151340575), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco De Renzi, nato a Roma il 24 agosto 1984 (codice fiscale DRNFNC84M24H501N), ivi domiciliato in via Giovanni Battista Tiepolo n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro Urso

26A04553

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestioni Merci e Stoccaggio società cooperativa in liquidazione», in Osio Sotto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gestioni Merci e Stoccaggio società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 1° ottobre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 71.482,91, si riscontra una massa debitoria di euro 98.914,94 ed un patrimonio netto negativo di euro - 27.522,03;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, oltre all'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 20 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Gestioni Merci e Stoccaggio società cooperativa in liquidazione», con sede in Osio Sotto (BG) (codice fiscale 10076800969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Simone, nato a Giussano (MB) il 14 ottobre 1980 (codice fiscale SMNDRA80R14E063G), domiciliato in Seregno (MB), vicolo Caprera n. 11.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04554

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Givas - Società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Givas - Società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostan-

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 22.887,00, si riscontra una massa debitoria di euro 87.854,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 75.804,00;

Considerato che in data 12 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati a mezzo pec e al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R, regolarmente consegnata, e che non sono state formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Givas - Società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 15324721008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Valentini, nato a Roma il 23 maggio 1977 (codice fiscale VLNSMN77E-23H501W), ivi domiciliato in via Giovanni Nicotera n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

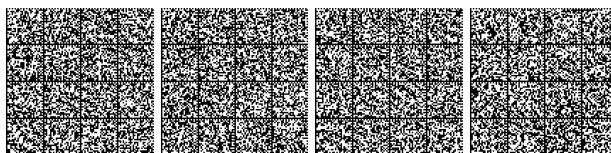
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04555



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Latina società cooperativa di lavoro a r.l. in liquidazione», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Latina società cooperativa di lavoro a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 24.484,00, si riscontra una massa debitoria di euro 154.666,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -130.182,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 14 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Latina società cooperativa di lavoro a r.l. in liquidazione», con sede in Latina (LT) (codice fiscale 00150690592), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Giuseppina Gasparri, nata a Roma il 17 aprile 1958 (codice fiscale GSPGPP58D57H501A), ivi domiciliata in via Pianeta Terra n. 39.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04556

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maria Montessori - Onlus società cooperativa sociale», in Civita Castellana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,



n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nei confronti della società cooperativa «Maria Montessori - Onlus società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 96.136,00, si riscontra una massa debitoria di euro 298.867,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 207.044,00;

Considerato che in data 24 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Maria Montessori - Onlus società cooperativa sociale», con sede in Civita Castellana (VT) (codice fiscale 02111680563), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco De Renzi, nato a Roma il 24 agosto 1984 (codice fiscale DRNFNC84M24H501N), ivi domiciliato in via Giovanni Battista Tiepolo n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04557

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Passepartout - Società cooperativa sociale integrata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

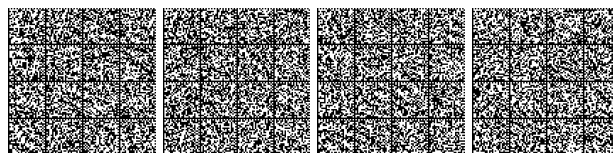
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Passepartout - Società cooperativa sociale integrata»;

Visto la nota del 25 febbraio 2026, con la quale il legale rappresentante dell'ente ha sollecitato l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 24 ottobre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 43.306,72, si riscontra una massa debitoria di euro 87.970,68 ed un patrimonio netto negativo di euro - 44.663,96;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché da un atto di pignoramento presso terzi e da debiti v/dipendenti per mancato pagamento del TFR;



Considerato che in data 27 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Passepartout - Società cooperativa sociale integrata», con sede in Roma (codice fiscale 05758311004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Valentini, nato a Roma il 23 maggio 1977 (codice fiscale VLNSMN77E-23H501W), ivi domiciliato in via Giovanni Nicotera n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04558

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Residenza Guido Dorso Groane Due società cooperativa - in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Residenza Guido Dorso Groane Due società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 611,00, si riscontra una massa debitoria di euro 224.956,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -224.345,00;

Considerato che in data 18 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

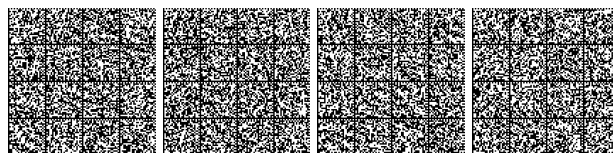
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Residenza Guido Dorso Groane Due società cooperativa - in liquidazione»,



con sede in Milano (MI) (codice fiscale 13087480151), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Garofoli, nato a Milano (MI) il 26 agosto 1963 (codice fiscale GRFRZ63M26F205D), ivi domiciliato in via M. Gioia n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04559

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, recante «Interventi in Comune di Acqua-santa Terme». (Ordinanza speciale n. 170).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;



Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme», come modificata dall'ordinanza speciale n. 108 dell'11 aprile 2025, dall'ordinanza speciale n. 125 del 3 luglio 2025 e dall'ordinanza speciale n. 157 del 27 marzo 2026;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), dell'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, che individua tra gli interventi urgenti e di particolare criticità in Comune di Acquasanta Terme, l'«Analisi dello stato di fatto e progettazione di alcuni tratti della pubblica illuminazione interessati da danneggiamento diretto o indiretto del sisma in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme», per un importo stimato di euro 15.000,00, individuando, all'art. 3, comma 1, quale soggetto attuatore il Comune di Acquasanta Terme;

Vista la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0024571-A-15/06/2026, con cui l'Ufficio speciale ricostruzione Marche esprime parere favorevole sul costo complessivo dell'intervento, pari ad euro 240.000,00, comprensivo anche dei costi di progettazione, e richiede l'attribuzione delle risorse aggiuntive per l'importo di euro 225.000,00 a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per l'attuazione dell'intervento;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha accertato quanto segue:

con determinazione n. 19 del 15 aprile 2026 è stato concluso il procedimento della conferenza di servizi speciale per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto definitivo per l'intervento di «Analisi dello stato di fatto e progettazione di alcuni tratti della pubblica illuminazione interessati da danneggiamento diretto o indiretto del sisma in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme», trasmessa con nota CGRTS n. 16098 del 16 aprile 2026;

nell'ambito della conferenza speciale, l'USR ha rilasciato il parere di congruità economica prot. USR n. 44767 del 9 aprile 2026, relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica, avente esito favorevole per l'importo complessivo di euro 240.000,00;

il progetto di fattibilità tecnico economica ha previsto l'analisi dello stato di fatto, la progettazione, il recupero e il ripristino di alcuni tratti della pubblica illuminazione a servizio della viabilità stradale e dei percorsi pedonali nelle frazioni di Arola, San Martino, Corneto, San Pietro Di Cagnano, Piane Cagnano con estensione anche alle frazioni di Pomaro e Novele;

tra gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica è presente l'attestazione del nesso di causalità sisma-danno, resa dal progettista incaricato nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui si evince che le lavorazioni previste in progetto riguardano la sostituzione e la riparazione di elementi costituenti la rete di illuminazione pubblica comunale danneggiati

e/o rimossi per pubblica incolumità a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24 agosto 2016, nonché l'adeguamento normativo e tecnico-funzionale della suddetta rete di pubblica illuminazione limitatamente alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e conformità impiantistica;

l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 240.000,00, di cui euro 163.540,98 per lavori (comprensivi di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 1.850,41) ed euro 76.045,57 per somme a disposizione dell'amministrazione (comprensivi anche dei costi di progettazione), così come risulta dall'elaborato quadro economico, assunto al prot. USR n. 44688 del 9 aprile 2026;

il costo parametrico dell'intervento risulta in linea con i costi parametrici desumibili da interventi analoghi ed è stato verificato il legittimo uso delle voci di prezzo codificate da prezzari;

il Comune di Acquasanta Terme, con nota assunta al prot. USR n. 65952 del 26 maggio 2026, successivamente integrata con note assunte ai prot. USR n. 66371 del 27 maggio 2026 e n. 73097 del 12 giugno 2026, ha provveduto ad inviare il progetto esecutivo dell'intervento «Recupero e ripristino pubblica illuminazione - frazioni varie», il rapporto finale di verifica ed il verbale di validazione redatti dal responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con cui si accerta la conformità del succitato progetto;

il prezzario di riferimento principalmente utilizzato è il prezzario Marche 2024 (adottato con DGR n. 288 del 4 marzo 2024 ed aggiornato DGR n. 1710 dell'11 novembre 2014) e che per le voci in esso non ricomprese si è fatto riferimento al PUC 2022 (approvato con O.C.S.R. n. 126/2022 e successive modificazioni ed integrazioni); per cui eventuali risorse necessarie per l'aggiornamento prezzi propedeutico all'avvio della gara dei lavori dovranno essere reperite all'interno delle somme a disposizione del quadro tecnico economico ad invarianza di spesa;

è stata verificata e valutata la coerenza economica dell'intervento come risulta dagli elaborati economici, nonché l'ottemperanza alla prescrizione contenute parere di congruità espresso dall'USR;

Vista la relazione del *sub* Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0027921-A-08/07/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, in forza della rilevanza pubblica e strategicità dell'intervento, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento «Recupero e ripristino pubblica illuminazione - frazioni varie», in Comune di Acquasanta Terme, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei tratti e delle opere puntuali della rete di pubblica illuminazione interessati dal danneggiamento diretto ed indiretto (intendendosi quello generato dal crollo o dalla demolizione dell'edificio su cui erano connesse mediante opportune strutture i punti di illuminazione) associato agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto, di conseguenza, di autorizzare l'inserimento all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025, alla lettera d), dell'intervento «Recupero e ripristi-



no pubblica illuminazione - frazioni varie», per un importo pari a euro, e di coordinare le relative disposizioni finanziarie;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 453.423.674,46;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del Comune di Acquasanta Terme gravemente colpito dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, con riguardo al Comune di Acquasanta Terme

1. L'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme», come modificata dall'ordinanza speciale n. 108 dell'11 aprile 2025, dall'ordinanza speciale n. 125 del 3 luglio 2025 e dall'ordinanza speciale n. 157 del 27 marzo 2026, è modificata come segue:

a) all'art. 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente «d) «Analisi dello stato di fatto e progettazione di alcuni tratti della pubblica illuminazione interessati da danneggiamento diretto o indiretto del sisma in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme - Recupero e ripristino pubblica illuminazione - frazioni varie» per un importo pari a euro 240.000,00»;

b) l'art. 8, comma 1, è sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 21.714.895,90 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. L'importo complessivo di euro 5.121.000,00 stimato per l'intervento di cui alla lettera h) dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza

è finanziato per l'importo di euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC n. 91 del 2024 e per l'importo di euro 9.679.650,90 a valere sulla presente ordinanza speciale. L'importo complessivo di euro 7.835.245 per l'intervento di cui alla lettera i), del comma 1, dell'art. 1 della presente ordinanza è finanziato integralmente a valere sull'ordinanza PNC n. 53 del 2023».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 225.000,00 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026 è pari ad euro 1.397.501.161,12.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

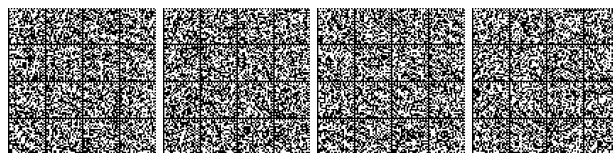
Il Commissario straordinario: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2047*

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

26A04797



ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata». (Ordinanza speciale n. 172).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-

legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;



e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»

Vista l'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata», come modificata dall'ordinanza speciale 3 febbraio 2025, n. 96, recante «Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 14 del 15 luglio 2021, n. 26, del 13 agosto 2021, n. 24, del 13 agosto 2021, n. 31, del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 2 del 6 maggio 2021» e dall'ordinanza speciale 4 luglio 2025, n. 126, recante «Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021»;

Preso atto che la Provincia di Macerata, con istanza prot. ente n. 19978 del 23 giugno 2026, assunta al prot. USR n. 78024 del 24 giugno 2026, ha richiesto un finanziamento integrativo di euro 546.000,00 per l'esecuzione

dei predetti lavori di completamento del Liceo artistico «G. Cantalamessa» di Macerata;

Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche prot. CGRTS-0026630-A-30/06/2026, con cui è stato trasmesso il parere favorevole di congruità economica relativo all'intervento denominato «Lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico eseguiti mediante fondi di cui al decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018 e del PNRR - *Next Generation* EU - M4C1 investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica eseguiti presso il Liceo artistico Cantalamessa di Macerata danneggiato dagli eventi sismici del 2016», per un importo complessivo pari ad euro 546.000,00;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rappresentato quanto segue:

l'intervento riguarda il Liceo artistico «G. Cantalamessa» di Macerata, edificio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 2016, articolato mediante un complesso di edifici che segue il declivio naturale del terreno sviluppando una superficie lorda complessiva di circa 6.200,00 mq;

a seguito degli eventi sismici del 2016, l'ente, al fine di dare continuità all'attività scolastica, ha provveduto ad eseguire interventi di messa in sicurezza dei corpi di fabbrica danneggiati;

negli anni seguenti al sisma sono stati intercettati dalla Provincia di Macerata tre diversi canali di finanziamento che hanno consentito di eseguire i lavori di adeguamento sismico volto al raggiungimento di un indice di sicurezza pari/superiore allo 0,80 nel rispetto di quanto previsto dal cap. 8.4.3 delle NTC 2018;

i canali di finanziamento, per un ammontare complessivo di euro 5.460.000,00, sono i seguenti: 1) euro 860.000,00, con cui è stato eseguito un primo stralcio dei lavori, a valere sui fondi del decreto interministeriale MEF e MIUR n. 47/2018, attuato mediante la D.G.R. n. 602/2018; 2) euro 220.850,69, con cui è stata finanziata la progettazione complessiva, a valere sui fondi MIUR, decreto DG n. 363 del 18 luglio 2018; 3) euro 4.379.149,31, con cui sono stati eseguiti ulteriori lavori di adeguamento sismico (secondo stralcio), a valere sui fondi PNRR - *Next Generation* EU - M4C1 investimento 3.3, piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

l'adeguamento sismico è stato conseguito prevalentemente mediante la realizzazione di torri e smorzatori elastoplastici che hanno determinato molteplici interferenze a livello del terreno, di linee interrate, di sistemazioni esterne in generale, nonché in facciata e in copertura;

durante i lavori di adeguamento sismico l'attività scolastica è stata temporaneamente delocalizzata all'interno dell'edificio Basket individuato dalla Provincia di Macerata, presso i locali della «ex scuola Mestica»;

durante l'esecuzione di lavori le interferenze con gli impianti sono state risolte in considerazione della impossibilità di riavvio delle attività scolastiche in assenza di impianti funzionanti, ma le ulteriori interferenze strettamente connesse ai lavori eseguiti e relative a tutte le sistemazioni superficiali e/o del verde hanno necessità di essere risolte e completate;



le opere oggetto della richiesta di finanziamento, dunque, non costituiscono un autonomo intervento edilizio, bensì rappresentano il completamento indispensabile dell'intervento di adeguamento sismico già realizzato, risultando strettamente conseguenti e funzionalmente connesse alle lavorazioni eseguite, al fine di assicurare la piena fruibilità dell'edificio scolastico, consentire il rientro delle attività didattiche nella sede originaria e ripristinare le condizioni di sicurezza e accessibilità del complesso;

in particolare, i lavori da eseguire per la risoluzione di dette interferenze riguardano: la ricostruzione dei marciapiedi rimossi durante i lavori strutturali di adeguamento sismico e realizzazione di nuovi collegamenti per il miglioramento dell'accessibilità (realizzazione di nuove gradonate per il superamento dei dislivelli presenti), della sicurezza dei percorsi esterni e per l'abbattimento barriere architettoniche; l'adeguamento e ripristino delle reti fognarie e di smaltimento delle acque meteoriche interferenti con i lavori eseguiti; il ripristino della viabilità interna e dei piazzali, riqualificazione delle aree parcheggio mediante pavimentazioni drenanti in grigliato erboso, riparazione e/o sostituzione delle recinzioni esterne; l'abbattimento di alcune alberature il cui apparato radicale ha interferito con l'inserimento delle torri dissipative, per cui risultano instabili e pericolose, e sistemazione del verde in generale; il ripristino delle impermeabilizzazioni danneggiate dagli ancoraggi di cantiere in copertura e in facciata;

il costo complessivo dell'intervento di completamento, pari ad euro 546.000,00, di cui euro 379.913,10 per lavori (comprensivi di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 13.493,95) ed euro 166.086,90 per somme a disposizione, è ritenuto congruo, risultando proporzionato rispetto all'importo degli interventi di adeguamento sismico già eseguiti e coerente con il quadro economico e con il prezzario regionale vigente;

gli interventi da realizzare non comportano modifiche sostanziali degli assetti planimetrici e vegetazionali delle aree di pertinenza dell'edificio scolastico, risultano riconducibili agli interventi di cui all'allegato A, punto 1.12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per i quali è stata già presentata SCIA edilizia e non è necessaria la convocazione della conferenza di servizi;

Vista la relazione istruttoria trasmessa dal RUP dell'intervento ed acquisita al prot. CGRTS-0027345-A-03/07/2026 con la quale si ribadisce che:

le opere richieste non costituiscono un nuovo intervento autonomo ma rappresentano il completamento indispensabile dell'adeguamento sismico già eseguito, il cui obiettivo è rendere nuovamente pienamente fruibile il complesso scolastico, consentire il rientro delle attività nella sede originaria di via Cioci e liberare quanto prima gli spazi temporanei utilizzati;

al fine di poter procedere al completamento delle opere esterne nei tempi e nei modi adeguati rispetto alla ripresa delle lezioni scolastiche ed al fine di comprimere i tempi di utilizzo della scuola basket che dovrà essere utilizzata per avviare quanto prima lavori presso gli altri edifici scolastici di cui all'allegato 1 della ordinanza speciale n. 31 del 2021, la possibilità di essere finanziato, in quanto edificio in possesso del nesso di causalità sisma/danno, con un contributo pari al 10% dell'importo dei progetti attuati per il conseguimento dell'adeguamento

sismico, ovvero pari al complessivo valore dell'intervento di 546.000,00;

Viste e considerate le seguenti schede AeDES id. n. 30945 del 5 novembre 2016; n. 31016 del 5 novembre 2016; n. 31120 del 5 novembre 2016; n. 31128 del 5 novembre 2016; n. 31131 del 5 novembre 2016; e n. 31132 del 5 novembre 2016;

Rilevato, dunque, che i lavori proposti non costituiscono un nuovo intervento autonomo, ma rappresentano il completamento indispensabile dell'adeguamento sismico già eseguito, volto a rendere nuovamente pienamente fruibile il complesso scolastico e consentire il rientro delle attività nella sede originaria di via Cioci e liberare gli spazi temporaneamente utilizzati durante il periodo dei lavori;

Ritenuto che, alla luce dell'istruttoria svolta, ricorrano i presupposti per l'ammissione a finanziamento dell'intervento di completamento del Liceo artistico «G. Cantalamessa», in quanto strettamente connesso agli effetti degli eventi sismici del 2016, indispensabile per il conseguimento della piena funzionalità dell'opera pubblica e caratterizzato da indifferibilità e urgenza, al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 in condizioni di piena sicurezza e senza interferenze con le attività didattiche;

Considerato, altresì, che la Provincia di Macerata, in ragione della necessità di eseguire le lavorazioni maggiormente interferenti durante la sospensione estiva delle attività didattiche e di assicurare la piena disponibilità dell'immobile per l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, ha richiesto di poter procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, trattandosi di intervento di completamento strettamente connesso all'adeguamento sismico già eseguito, caratterizzato da indifferibilità e urgenza;

Rilevato, in particolare, che il cronoprogramma dell'intervento evidenzia che le lavorazioni più invasive nei confronti della ripresa dell'attività scolastica e dell'uso degli spazi esterni da parte degli utenti del Liceo artistico, devono essere svolte durante la chiusura estiva della scuola, con conseguente urgente necessità di provvedere al relativo affidamento per evitare la protrazione dell'utilizzo di sedi provvisorie ed un ritardo nella piena restituzione dell'immobile alla comunità scolastica;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariati speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento di ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'intervento urgente di «Lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico del Liceo artistico Cantalamessa» e, per l'effetto, modificare l'art. 1 (rubricato «Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza») e l'art. 8 (rubricato «Disposizioni finanziarie») dell'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, autorizzando il finanziamento di euro 546.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Rilevato, in ordine alle modalità di realizzazione dell'intervento, che l'art. 5, comma 1, lettera b), della citata ordinanza speciale n. 24 del 2021 prevede, per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà



di ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Considerata la necessità di adottare, per le ragioni indicate ed esclusivamente per l'intervento in questione, ulteriori misure acceleratorie, semplificatorie e di coordinamento per consentire di procedere ai lavori con la massima tempestività ed efficacia;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000,00 e fermo il rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto, del principio di rotazione e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 453.423.674,46;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, con riguardo al Liceo artistico «G. Cantalamessa» nel Comune di Macerata

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e

di particolare criticità l'intervento in Comune di Macerata, come meglio descritto nella relazione istruttoria del RUP dell'intervento, consistente nei «Lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico del Liceo artistico Cantalamessa» per un importo complessivo di euro 546.000,00 (di cui euro 379.913,10 per lavori, comprensivi di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 13.493,95, ed euro 166.086,90 per somme a disposizione), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per i motivi evidenziati dall'istruttoria redatta dall'USR Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0026630-A-30/06/2026, in quanto intervento strettamente connesso agli effetti degli eventi sismici del 2016, indispensabile per il conseguimento della piena funzionalità dell'opera pubblica e caratterizzato da indifferibilità e urgenza, al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 in condizioni di piena sicurezza e senza interferenze con le attività didattiche.

2. Sono, altresì, ammissibili, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, le spese necessarie al trasloco delle attività scolastiche dalla sede temporanea all'edificio oggetto di intervento, nonché quelle relative alla pulizia straordinaria dei locali, in quanto strettamente funzionali al completamento dell'intervento ed alla riattivazione del complesso scolastico.

3. L'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata», come modificata dall'ordinanza speciale 3 febbraio 2025, n. 96, recante «Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 14 del 15 luglio 2021, n. 26 del 13 agosto 2021, n. 24 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 2 del 6 maggio 2021» e dall'ordinanza speciale 4 luglio 2025, n. 126, recante «Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021», è modificata come segue:

a) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»):

al comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente: «*d*) lavori di risoluzione interferenze e ripristino opere a seguito dei lavori di adeguamento sismico del Liceo artistico Cantalamessa, per un importo di euro 546.000,00.»;

al comma 3, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente: «*g*) necessità di completare l'adeguamento dell'edificio scolastico di cui al comma 1, lettera *d*), mediante l'esecuzione delle opere indispensabili per conseguire la piena funzionalità e sicurezza.»;

c) all'art. 5 («Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative»), comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:



«c) per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), è facoltà del soggetto attuatore procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000,00 e fermo il rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto, del principio di rotazione e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

d) all'art. 8 («Disposizioni finanziarie»), il comma 1, già sostituito dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025, è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 23.328.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 11.539.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 546.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026 è pari ad euro 1.397.501.161,12.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2037

26A04798

ORDINANZA 8 luglio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 173).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,



sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali

per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto», come modificata dall'ordinanza speciale 9 agosto 2021, n. 21 recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali», dall'ordinanza speciale 4 aprile 2024, n. 75 recante «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione *sub*-Commissario», dall'ordinanza speciale 6 agosto 2025, n. 128 recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021» e dall'ordinanza speciale 4 maggio 2026, n. 162 recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 e dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 relative al Comune di Arquata del Tronto»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, che include, tra gli interventi urgenti e di particolare criticità in Comune di Arquata del Tronto, la «Rocca medievale», per un importo finanziato di euro 4.000.000,00, di cui euro 3.700.000,00 già autorizzati dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Dato atto che l'ordinanza speciale 4 maggio 2026, n. 162 ha individuato l'Ufficio speciale ricostruzione Marche quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Rocca medievale, in sostituzione del Comune di Arquata del Tronto;

Preso atto della nota acquisita alla struttura commissariale prot. n. CGRTS-0026843-A-30/06/2026, recante in allegato il decreto dirigenziale n. 234 del 30 giugno 2026 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ai soli fini tecnici, con la quale l'USR Marche ha rappresentato la necessità di aggiornare il quadro economico dell'intervento in esito alla progettazione esecutiva e di adeguare, conseguentemente, la copertura finanziaria, con contestuale richiesta di finanziamento del mag-



giore importo di euro 1.400.000,00, richiedendo, altresì, il rilascio del parere di congruità tecnico-economica sul progetto esecutivo;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rappresentato che l'incremento risulta puntualmente motivato nell'ambito degli elaborati del progetto esecutivo ed è riconducibile a circostanze oggettive, connesse al maggiore livello di definizione progettuale, ed in particolare:

aggiornamento dei prezzi sulla base del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026;

affinamenti ed integrazioni progettuali resisi necessari per garantire la piena cantierabilità dell'intervento e l'aderenza alle condizioni reali del sito;

introduzione della gru di cantiere in relazione alla complessità logistica ed operativa dell'area di intervento;

sviluppo di dettagli costruttivi e dei particolari esecutivi finalizzati ad assicurare la completezza tecnica, l'eseguibilità delle lavorazioni e la riduzione dei rischi in fase realizzativa;

fisiologico approfondimento proprio del passaggio dal PFTE al progetto esecutivo, con particolare riferimento alla natura specialistica dell'intervento relativo ad un bene storico-monumentale danneggiato da eventi sismici;

Visto l'atto di congruità predisposto dal *sub*-Commissario ed acquisito al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0027918-A-08/07/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza, che esprime valutazione favorevole in ordine alla congruità tecnico-economica del progetto esecutivo dell'intervento «Restauro e risanamento conservativo della Rocca medioevale sita in Arquata Capoluogo, gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016», per l'importo complessivo di euro 5.400.000,00, in relazione all'aggiornamento dei prezzi al PUC 2026, alle lavorazioni previste, alla natura specialistica dell'intervento, alla complessità del bene storico-monumentale ed agli approfondimenti progettuali intervenuti;

Valutato che l'intervento è finalizzato al recupero, al consolidamento, al restauro, al risanamento conservativo e alla rifunzionalizzazione della Rocca medioevale, bene di rilevante valore storico, culturale e identitario per il Comune di Arquata del Tronto e per il territorio piceno, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016;

Ritenuto, pertanto, in forza della rilevanza pubblica e strategicità dell'intervento, di accogliere la suddetta richiesta e finanziare l'importo di euro 1.400.000,00 in aumento rispetto all'importo di euro 4.000.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 19 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificando, per l'effetto, l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3 e le pertinenti disposizioni finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della medesima ordinanza speciale n. 19 del 2021;

Rilevato, altresì, che, l'art. 11, comma 20, della citata ordinanza speciale n. 19 del 2021 contempla la facoltà per il soggetto attuatore di avvalersi delle modalità di esecuzione degli interventi, delle disposizioni procedurali, autorizzative e organizzative e delle deroghe normative di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle fra-

zioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto», ove più favorevoli;

Richiamato, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b), della citata ordinanza speciale n. 40 del 2022, secondo cui «limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi e delle diverse tipologie di opere di sostegno, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione»;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 1, lettera b) della citata ordinanza speciale n. 19 del 2021, secondo cui «b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato superstite, è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

Preso atto dell'opportunità di prevedere, quale modalità di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto dei lavori sino alle soglie di rilevanza europea, in forza delle sempre più pressanti esigenze di accelerazione e semplificazione nella gestione delle procedure di ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto, estendendo la portata applicativa delle deroghe di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) e comma 20, della citata ordinanza speciale n. 19 del 2021, a tutte le tipologie di interventi ricompresi nella medesima ordinanza speciale;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore europeo e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto, opportuno, modificare l'art. 11, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, estendendo la cennata facoltà a prescindere dalla tipologia di opere oggetto dell'appalto di lavori, al fine di garantire un quadro applicativo scevro da incertezze interpretative e che consenta la rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto in conclusione di modificare nei termini sopra esposti l'ordinanza speciale n. 19 del 30 dicembre 2022;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 453.423.674,46;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso



il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza all'interno del centro storico comunale di Arquata del Tronto;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto

1. Per l'intervento in Comune di Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno) di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3, denominato «Rocca medievale», già finanziato per euro 4.000.000,00 dall'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, di cui euro 3.700.000,00 già programmati dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.400.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 5.400.000,00.

2. L'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto», è modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 3 (rubricato «Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»), comma 1, lettera b), n. 3 le parole «preventivato euro 4.000.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 5.400.000,00»;

b) all'art. 11 (rubricato «Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative»), comma 1, lettera b), le parole «riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificio superstite,» sono soppresse;

c) all'art. 16 (rubricato «Disposizioni finanziarie»), il comma 1, già modificato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 128 del 2025, è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.669.000,00, di cui euro 17.671.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ed euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati. La spesa per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, trova copertura quanto a euro 6.200.000,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.500.000,00

trova copertura in donazioni private; l'ulteriore spesa per euro 9.971.000 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; la spesa per euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 1.400.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2043

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A04799



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin e metformina, «Dapagliflozin e Metformina Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 218 del 22 luglio 2026

Codice pratica: MCA/2022/144.

Procedura europea n. MT/H/0651/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DAPAGLIFLOZIN e METFORMINA AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047, Saronno, Varese, Italia.

Confezioni:

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769015 (in base 10) 1LBD7R (in base 32);

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769027 (in base 10) 1LBD83 (in base 32);

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769039 (in base 10) 1LBD8H (in base 32);

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769041 (in base 10) 1LBD8K (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769054 (in base 10) 1LBD8Y (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769066 (in base 10) 1LBD9B (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769078 (in base 10) 1LBD9Q (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769080 (in base 10) 1LBD9S (in base 32).

Principi attivi: dapagliflozin e metformina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA - Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769015 (in base 10) 1LBD7R (in base 32);

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769039 (in base 10) 1LBD8H (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769054 (in base 10) 1LBD8Y (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769078 (in base 10) 1LBD9Q (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769027 (in base 10) 1LBD83 (in base 32);

«5 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769041 (in base 10) 1LBD8K (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 052769066 (in base 10) 1LBD9B (in base 32);

«5 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 052769080 (in base 10) 1LBD9S (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: in analogia a quanto previsto dalla Nota 100, per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove



che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 14 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04753

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *Mycobacterium bovis* BCG (Bacillus Calmette-Guérin), ceppo danese 1331, vivo, attenuato, «Vesiculture».

Estratto determina AAM/AIC n. 246 del 26 agosto 2026

Codice pratica: MR/2025/008.

Procedura europea n.: DK/H/3659/001/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VESICULTURE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: AJ Vaccines A/S, con sede legale e domicilio fiscale Artillerivej 5, 2300 Copenhagen S, Danimarca.

Confezione: «30 mg polvere per sospensione endovescicale» 4 flaconcini in vetro da 30 mg - A.I.C. n. 052699016 (in base 10), 1L87W8 (in base 32).

Principio attivo:

Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin), ceppo danese 1331, vivo, attenuato.

Produttore del principio attivo:

AJ Vaccines A/S Artillerivej 5 Copenhagen S Hovedstaden 2300 Denmark.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AJ Vaccines A/S Artillerivej 5 Copenhagen S Hovedstaden 2300 Denmark.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «30 mg polvere per sospensione endovescicale» 4 flaconcini in vetro da 30 mg - A.I.C. n. 052699016 (in base 10), 1L87W8 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «30 mg polvere per sospensione endovescicale» 4 flaconcini in vetro da 30 mg - A.I.C. n. 052699016 (in base 10), 1L87W8 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

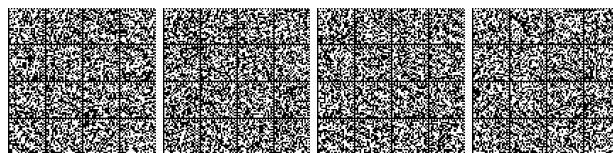
Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 20 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04754

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxynor».

Estratto determina AAM/PPA n. 462/2026 del 13 agosto 2026

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II - C.3.c - Aggiornamento paragrafi 4.4, 4.8, 8 e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo in accordo all'AR dello PSU-SA/00001173/202503 e in linea con i medicinali contenenti lo stesso principio attivo; aggiunta del *warning* al paragrafo 4.4 dell'RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo relativo alle reazioni avverse cutanee gravi (SCARs) in accordo al nuovo *template* EMA/358383/2025, 25 ottobre 2025; adeguamento al QRD del foglio illustrativo e modifiche editoriali per il medicinale DOXYNOR - A.I.C. 022733.

Codice pratica: VN2/2026/89.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via di Scandicci n. 37 - Firenze, codice fiscale n. 00394440481.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Alfa e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04755

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di selexipag, «Selexipag Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 250 del 27 agosto 2026

Codice pratica: DC/2024/514.

Procedura europea n. SE/H/2666/001-008/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SELEXIPAG TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - Al - A.I.C. n. 051665014 (in base 10) 1K8Q3Q (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 140 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - Al - A.I.C. n. 051665026 (in base 10) 1K8Q42 (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - Al - A.I.C. n. 051665038 (in base 10) 1K8Q4G (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 140x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - Al - A.I.C. n. 051665040 (in base 10) 1K8Q4J (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - Al (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 051665053 (in base 10) 1K8Q4X (in base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 140 compresse in blister OPA/AL/pe con essiccante - Al (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 051665065 (in base 10) 1K8Q59 (in base 32);

«400 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665077 (in base 10) 1K8Q5P (in base 32);

«400 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665089 (in base 10) 1K8Q61 (in base 32);

«600 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665091 (in base 10) 1K8Q63 (in base 32);

«600 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665103 (in base 10) 1K8Q6H (in base 32);

«800 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665115 (in base 10) 1K8Q6V (in base 32);



«800 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665127 (in base 10) 1K8Q77 (in base 32);

«1000 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665139 (in base 10) 1K8Q7M (in base 32);

«1000 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665141 (in base 10) 1K8Q7P (in base 32);

«1200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665154 (in base 10) 1K8Q82 (in base 32);

«1200 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665166 (in base 10) 1K8Q8G (in base 32);

«1400 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665178 (in base 10) 1K8Q8U (in base 32);

«1400 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665180 (in base 10) 1K8Q8W (in base 32);

«1600 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665192 (in base 10) 1K8Q98 (in base 32);

«1600 microgrammi compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE con essiccante - AL - A.I.C. n. 051665204 (in base 10) 1K8Q9N (in base 32);

Principio attivo: selexipag.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

P.O. Box 3012 Larissa Industrial Area, Larissa, 41500, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI (*Product Index*)» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fat-



to costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04756

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor José Mariano De Cossio Rivas, Console generale del Perù in Roma.

26A04772

Rilascio di *exequatur*

In data 1° settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Jaime Enrique Valdivia Manchego Roque, Console generale del Perù in Firenze.

26A04773

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Verifica, per l'anno 2025, a livello di comparto degli enti territoriali, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica, nonché irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto della data di trasmissione dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi al rendiconto anno 2025 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2026, previsto dall'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata effettuata la verifica, per l'anno 2025, a livello di comparto degli enti territoriali, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica, nonché sono stati individuati gli enti da sanzionare per la mancata trasmissione, entro il 31 maggio 2026, dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi al rendiconto anno 2025 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea.

Il testo integrale del predetto decreto, con annessi allegati, è stato pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Sta-

to ed è consultabile alla pagina https://www.rgs.mef.gov.it/VER-SIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/2026_07_31/

26A04824

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto ministeriale 13 luglio 2026 - Modifica delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni a valere sulla misura agevolativa *Smart&Start* Italia, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014.

Al fine di tenere conto della nuova definizione di *start-up* innovativa e introdurre ulteriori semplificazioni a vantaggio delle imprese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2026 sono state introdotte modifiche alle disposizioni per la concessione delle agevolazioni a valere sulla misura agevolativa *Smart&Start* Italia, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014.

Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, al numero 1033.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 2 settembre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A04801

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

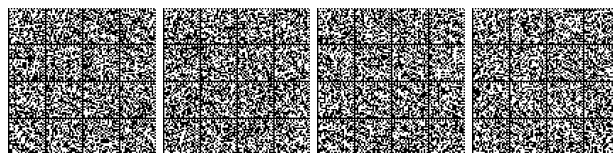
Modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

Con ordinanza speciale n. 171 dell'8 luglio 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 24 luglio 2026 al numero 2074, avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante "Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"», l'allegato 2 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è modificato, e conseguentemente aggiornato, con la rimodulazione dell'intervento di cui all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

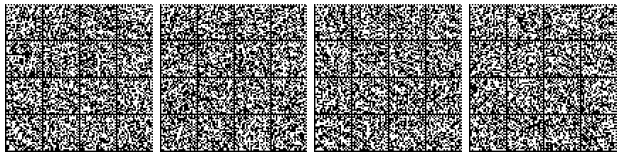
La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link:

<https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A04800



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

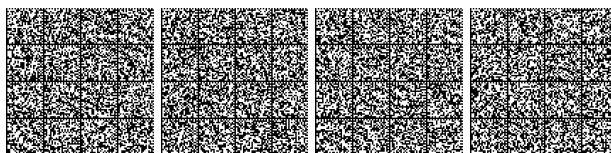
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

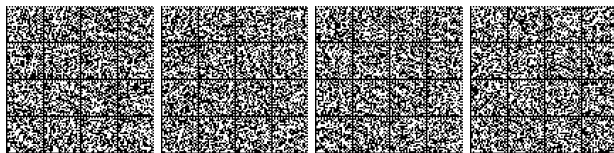
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

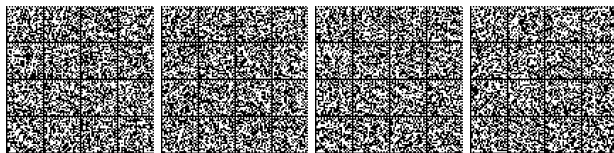
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

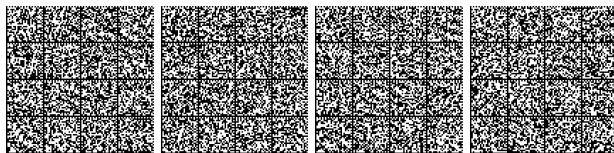
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

